



La Cassa

di Ravenna S.p.A.

Privata e Indipendente dal 1840

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

Ai sensi dell'articolo 123-bis TUF

(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

- Denominazione Emittente: LA CASSA DI RAVENNA SPA
- Sito Web: www.lacassa.com
- Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2019
- Data di approvazione della Relazione: 27 febbraio 2020

INDICE

PREMESSA

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF)

- a) *Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)*
- b) *Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)*
- c) *Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)*
- d) *Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)*
- e) *Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)*
- f) *Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)*
- g) *Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)*
- h) *Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF)*
- i) *Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)*
- l) *Attività di direzione e coordinamento (ex. art. 2497 e ss. c.c.)*

3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 4.1 ELEZIONE E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)
- 4.2 COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)
- 4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)
- 4.4 ORGANI DELEGATI
- 4.5 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

7. COMITATO AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

7.1 **Composizione e funzionamento del Comitato degli Amministratori Indipendenti (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)**

8. COMITATO RISCHI

8.1 **Composizione e funzionamento del comitato rischi (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)**

9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

10. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

- 10.1 MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001
- 10.2 SOCIETÀ DI REVISIONE
- 10.3 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
- 10.4 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

11. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

12. ELEZIONE DEI SINDACI

13. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)

14. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

15. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)

16. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

17. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

ALLEGATI

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

TABELLA 2: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

PREMESSA

Le società emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione sono tenuti, ai sensi dell'art. 123 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) a redigere e pubblicare annualmente una "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Le azioni della Cassa di Ravenna Spa sono negoziate, dall'8 maggio 2017, sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Hi-Mtf.

La presente relazione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione della Cassa di Ravenna nella seduta del 27 gennaio 2020 ed è pubblicata nel sito internet della Banca www.lacassa.com alla sezione *Banca – Corporate Governance*.

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

La Cassa di Ravenna S.p.A. è una banca con azioni negoziate nel Sistema Multilaterale di negoziazione Hi-Mtf .

La Banca svolge attività bancaria attraverso la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia. Può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle vigenti disposizioni, nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dell'oggetto sociale.

La Cassa di Ravenna è stata fondata nel 1840. Negli oltre 170 anni di attività, oltre ad aver svolto un ruolo finanziario fondamentale per lo sviluppo economico dell'area di insediamento, ha attivato diversi interventi volti a sostenere la crescita sociale e civile della comunità locale.

La Cassa di Ravenna è stata trasformata in società per azioni il 1° gennaio 1992, in attuazione della cosiddetta "Legge Amato".

La banca si caratterizza come banca a forte radicamento territoriale, autonoma, indipendente e *leader* sul territorio di riferimento, in grado di valorizzare il proprio localismo mediante un presidio di tipo tradizionale, fondato sulla rete di filiali, arricchito da soluzioni evolute di banca digitale e facilmente accessibile.

L'operatività della Cassa di Ravenna è quella tipica di una banca commerciale, focalizzata sul sostegno all'economia del territorio di appartenenza e sulla raccolta e gestione del risparmio. La storica e marcata interdipendenza con la comunità sociale ed economica delle zone in cui opera consente alla Banca di acquisire e sviluppare un patrimonio informativo particolarmente ricco, aspetto determinante al fine di potenziare il processo valutativo delle imprese, nonché per strutturare un'offerta di servizi personalizzati nell'ottica di costruire relazioni di lungo periodo con la clientela.


I segmenti di clientela prevalentemente serviti sono individuabili nella clientela "*retail*", comprendente le famiglie e le piccole e medie imprese, anche se sono stati sviluppati modelli di servizio specializzati per i segmenti a maggior valore aggiunto (*Private* e *Corporate*). Il comparto del risparmio gestito, in particolare, si sta affermando come ambito di eccellenza e di competenze specialistiche evolute all'interno della banca.

In base ai criteri richiamati nelle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario, la Cassa di Ravenna appartiene al novero delle Banche intermedie in termini di dimensioni e complessità operativa ed è soggetta alla vigilanza prudenziale diretta della Banca d'Italia.

La Cassa è Capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario e svolge, oltre all'attività bancaria, le funzioni di indirizzo, governo e controllo unitario sulle società da essa controllate, attraverso attività di direzione e coordinamento del Gruppo ai sensi dell'articolo 2497-bis del Codice Civile e dell'art. 61, quarto comma, del TUB e l'emanazione di disposizioni alle società facenti parte del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e di Controllo nell'interesse della stabilità del Gruppo bancario stesso.

Con modifica dello statuto sociale approvata dall'Assemblea straordinaria del 6 aprile 2018, è stata modificata la denominazione sociale della Cassa e del Gruppo da "Cassa di Risparmio di Ravenna Spa" a "La Cassa di Ravenna Spa", con efficacia dal 16 aprile 2018, data di iscrizione al Registro Imprese di Ravenna del nuovo testo dello Statuto.

Si riporta la composizione grafica del Gruppo La Cassa di Ravenna alla data del 31 dicembre 2019.



- Società facenti parte del Gruppo Bancario consolidate integralmente
- Società consolidate con il metodo del patrimonio netto

Sistema di Governo Societario

Il complessivo sistema di governo societario adottato dalla Banca fa riferimento alla vigente normativa codicistica e di vigilanza bancaria e finanziaria e tiene conto dell'obiettivo di realizzare un sistema di norme e strutture coordinate in grado di garantire una trasparente ed accurata gestione dei rapporti con gli azionisti e tra questi e gli amministratori ed il top management.

In particolare, il sistema di amministrazione e controllo adottato dalla Banca è di tipo tradizionale caratterizzato dalla presenza di:

- **Assemblea dei soci**, competente a deliberare tra l'altro, in sede ordinaria o straordinaria, in merito all'elezione e alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e ai relativi compensi e responsabilità, alla nomina della società di revisione legale dei conti, all'approvazione del bilancio e alla destinazione degli utili, alle politiche di remunerazione e di incentivazione, a talune operazioni straordinarie, ad aumenti di capitale e a modifiche dello Statuto;
- **Consiglio di Amministrazione**, con funzioni di supervisione strategica della Banca;
- **Collegio Sindacale**, che vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, di controllo e amministrativo-contabili dell'azienda, sull'attività di revisione legale dei conti;
- **Comitato Rischi endoconsiliare**, che svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni, con particolare attenzione riservata a tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio di Amministrazione possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del *Risk Appetite Framework* ("RAF") e delle politiche di governo dei rischi;
- **Organismo di Vigilanza** ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione esterna ed indipendente, in applicazione delle disposizioni normative e statutarie vigenti in materia.


Lo Statuto è consultabile sul sito *internet* della Banca nella Sezione "Banca".

Assetto organizzativo

La Cassa di Ravenna Spa, attraverso la propria Direzione Generale, esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle società del Gruppo, nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Organigramma della Direzione Generale

ORGANIGRAMMA DE LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.



L'Organigramma della Cassa rappresenta una struttura snella con chiari riporti e pochi livelli gerarchici al fine di coniugare la massima efficienza operativa ed efficacia decisionale.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF)

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)

Alla data della presente Relazione, il capitale dell'Emittente risulta di Euro 343.498.000,00, interamente sottoscritto e versato.

Esso è rappresentato da n. 29.110.000 azioni ordinarie di 11,80 euro nominali ciascuna. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge.

La struttura del capitale sociale al 31 dicembre 2019 è costituita da sole azioni ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione definito Hi-MTF, al quale la banca ha aderito tramite Banca Akros di Milano (aderente diretto); non sono state emesse azioni con diritto di voto limitato e/o azioni prive di diritto di voto. Al 31 dicembre 2019 non sono presenti prestiti obbligazionari convertibili.

La struttura del capitale sociale al 31.12.2019 è così composta:

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE				
	N° azioni	% rispetto al c.s.	Quotato (indicare i mercati) / non quotato	Diritti e obblighi
Azioni ordinarie	29.110.000	100	Non Quotate Illiquide (Negoziare sul Sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf)	— —

Non sono stati emessi altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)

L'articolo 5.3 dello Statuto prescrive che non si possono acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni della società che comportino una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale della stessa. Tale limite non si applica per le azioni detenute dall'Ente conferente (Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna) ne' si applica nelle ipotesi di operazioni di ricapitalizzazione disposte dall'Organo di Vigilanza.

L'acquisizione o sottoscrizione di azioni in violazione di quanto disposto dal predetto articolo comporta per i titolari la sospensione del diritto di voto con annotazione nel libro dei soci.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE			
Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna	SI	49,74	49,74

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)

Alla data della presente Relazione non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo e/o

altri poteri speciali, né azioni a voto plurimo o maggiorato.
Nello Statuto Sociale non è prevista l'emissione di azioni a voto plurimo o maggiorato.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)

Non sono previsti particolari sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti né speciali meccanismi per l'esercizio del diritto di voto dei dipendenti Soci. Ciascun socio può conferire delega ad altro Socio per la partecipazione alle Assemblee. Ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile, gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti ed i dipendenti del Gruppo La Cassa di Ravenna non possono essere portatori di deleghe.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)

Non esistono restrizioni al diritto di voto.

Vista anche la complessità delle norme relative alla composizione dell'azionariato delle banche conferitarie, si riportano per completezza le previsioni:

- dell'articolo 17 dello Statuto, secondo il quale: *“Nel rispetto delle normative, qualora più Fondazioni di origine bancaria e/o banche e società direttamente o indirettamente da esse controllate detengano azioni della Cassa di Ravenna Spa e qualora la somma di dette azioni raggiunga o superi la metà delle azioni della Cassa di Ravenna Spa, per la parte eventualmente eccedente è prevista la sospensione del diritto di voto in quote proporzionali alle percentuali di azioni detenute da ciascuna delle Fondazioni, Banche e società controllate direttamente o indirettamente da Fondazioni”*;
- dell'articolo 7 comma 1 lettera H dello Statuto, secondo il quale: *“Il numero dei seggi (comprese le eventuali sostituzioni) attribuibili alla lista di candidati presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, non può superare la metà del numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione”*.

g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)

Alla data della presente Relazione, la Banca non è a conoscenza di patti parasociali stipulati in qualunque forma ai sensi dell'art. 122 del TUF, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse.

Alla Banca è stata notificata nell'anno 2000 solo la costituzione di due Associazioni tra Azionisti, disciplinate da statuti nei quali non è previsto alcun vincolo per i partecipanti che possa concretizzarsi in un accordo di voto o in una qualsiasi altra ipotesi di patto parasociale.

L'esistenza di tali Associazioni tra Azionisti è stata comunicata sia alla Banca d'Italia sia alla Consob.

h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF)

Alla data della presente Relazione né la Banca, né le società dalla medesima controllate hanno stipulato accordi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono, in caso di cambiamento di controllo dell'Emittente medesima o delle società da essa controllate.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)

Al Consiglio di amministrazione non è conferita alcuna delega da parte dell'Assemblea ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile.

La Cassa è stata autorizzata dall'Assemblea degli azionisti ad acquistare e disporre di azioni proprie, mediante utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile. E' stata inoltre autorizzata al riacquisto di azioni proprie dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 aprile 2015 ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento UE n. 575/2013 (denominato CRR) e del Regolamento delegato UE n. 241/2014, per un importo pari a massimo 9 milioni di euro, successivamente aumentato a euro 14.000.000 con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza del 6 ottobre 2017.

L'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione è stata concessa fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 22.000.000,00 ed a valere sulle “riserve disponibili” (e comunque all'interno del limite autorizzato da Banca d'Italia) alle seguenti condizioni:

- numero massimo di azioni acquistabili in più riprese: 1.000.000;

- durata massima di autorizzazione all'acquisto: sino alla prossima assemblea ordinaria e comunque per un periodo massimo di 18 mesi;
- corrispettivo minimo per l'acquisto: 15,00 euro;
- corrispettivo massimo per l'acquisto: 19,00 euro
- ai sensi dell'articolo 144-bis comma 1 lettera b) del Regolamento Emittenti (delibera Consob 11971/1999), per l'effettuazione degli acquisti sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf Order Driven comparto azionario.

L'utilizzo del Fondo Acquisto Azioni Proprie avviene nel rispetto del "**Regolamento del Fondo Acquisto Azioni Proprie**" rispettando le prassi di mercato tempo per tempo vigenti applicabili alle negoziazioni sui mercati MTF, nonché quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci e quanto definito dalle competenti Autorità di Vigilanza.

Al 31.12.2019 il Fondo Acquisto azioni Proprie risulta utilizzato per un importo di euro 7.700.979,13.

I) Attività di direzione e coordinamento (ex. art. 2497 e ss. c.c.)

La Cassa non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del Codice Civile.

Le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera i) del TUF ("*gli accordi tra la società e gli amministratori ... che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto*") nonché le informazioni relative alla remunerazione degli Amministratori (di cui alla Sezione 9 della Relazione) sono contenute nelle "Politiche di Remunerazione e incentivazione" ai sensi delle Disposizioni emanate da Banca d'Italia e delle norme adottate dalla Consob in tema di politiche e prassi di remunerazione della rete commerciale. Il documento è disponibile nel sito *internet* www.lacassa.com – Banca – Corporate Governance.

Le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera l) del TUF ("*le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori ... nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva*") sono illustrate nella sezione della presente Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione (Sezione 4.1.)

3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

Alla data della presente Relazione la Cassa non aderisce a codici di autodisciplina, ma ritiene che il sistema di *corporate governance* esplicitato nel "Progetto di Governo Societario" pubblicato sul sito Internet della Banca nella sezione *Banca - Corporate Governance* risulti complessivamente in linea con le raccomandazioni formulate in materia dalla Vigilanza e con le *best practice* nazionali.

La Banca, avente sede in Italia, non è soggetta a disposizioni di legge non italiane tali da influenzarne la struttura di *corporate governance*.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 ELEZIONE E SOSTITUZIONE (art. 123-bis, comma 1, lettera l), del TUF)

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, si procede sulla base di liste presentate dai Soci in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 dello Statuto.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge su liste di candidati che siano presentate e depositate presso la Direzione Generale della Cassa di Ravenna dopo la convocazione dell'Assemblea e fino ad almeno il settimo giorno antecedente la data di prima convocazione della stessa.

Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura dei presentatori, i curricula sottoscritti e le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte degli autorevoli candidati (requisiti essenziali per le loro elezioni), che debbono essere pienamente consapevoli delle responsabilità insite nell'incarico e dell'impegno temporale necessario, l'attestazione dell'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, in particolare per quello che riguarda gli elevati requisiti di professionalità e onorabilità imposti dalle normative vigenti e dalla rilevanza della Banca

Ogni lista deve essere sottoscritta da un numero di soci rappresentanti (in proprio o per delega presentata nelle forme già previste dal vigente Statuto della Cassa o per fax che ne confermi l'autenticità) una quota di capitale non inferiore ad un trentesimo. Ogni azionista può sottoscrivere irrevocabilmente e unicamente una lista di candidati per il Consiglio di amministrazione che contenga eventualmente unitamente anche la lista per il Collegio Sindacale. In caso di sottoscrizione, da parte di un'azionista, di più di una lista di candidati, viene ritenuta valida esclusivamente la firma apposta alla lista depositata per prima e vengono annullate le eventuali altre sottoscrizioni effettuate dal medesimo azionista.

Le liste sottoscritte da un numero non sufficiente di presentatori non sono ammesse al voto dell'Assemblea. Le liste diverse da quella presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna non possono essere sottoscritte:

- dai Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, in carica al momento della presentazione della lista, sia per le azioni che detengono personalmente, sia per quelle detenute tramite società da loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 n. 1 del codice civile;
- dai genitori, coniuge, figli, fratelli, sorelle dei suddetti Consiglieri.

Le liste debbono essere formate da un minimo di un candidato ad un massimo di candidati pari al numero massimo di eligendi nella votazione assembleare convocata.

Ogni candidato deve essere azionista in regola con i requisiti di legge e previsti dallo Statuto della Cassa. I nominativi presentati nelle liste vengono ordinati in ciascuna lista secondo l'ordine proposto dai rispettivi presentatori, con le specificazioni del cognome, del nome, del luogo e della data completa di nascita per la precisa identificazione.

Ogni candidato a Consigliere non può figurare in più di una lista, né simultaneamente per l'elezione del Collegio Sindacale. Fra eventuali plurime candidature dello stesso azionista rimane valida la prima presentata e decadono le eventuali altre.

Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza.

Almeno uno ogni tre dei candidati presentati nell'ordine di lista e comunque almeno due dei primi sei della lista presentata, devono possedere il requisito di indipendenza e non potranno quindi divenire esecutivi.

Partecipano alla ripartizione dei seggi tutte le liste regolarmente presentate e votate.

Nel calcolo delle percentuali per l'attribuzione dei seggi non vengono considerate le schede bianche o nulle. Ogni azionista può votare esclusivamente per una lista con il numero di azioni di cui è titolare in Assemblea. Ogni azionista elettore di una lista può aggiungere nominativi di azionisti dotati dei requisiti disposti dalla legge e dallo Statuto, non inclusi in altre liste, fino ad un terzo dei candidati presentati nella lista votata ed in numero non inferiore comunque ad una unità.

La cifra elettorale di ciascun candidato presentato in lista è determinata dai voti ottenuti dalla lista, mentre la cifra elettorale dei candidati aggiunti dagli azionisti è determinata dalle preferenze espresse.

Nell'ambito di ciascuna lista vengono eletti i candidati secondo le cifre elettorali ottenute e, nel caso di parità di cifra elettorale, secondo l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

L'attribuzione dei seggi a ciascuna lista viene effettuata con sistema proporzionale secondo la seguente procedura:

- a) occorre determinare il quoziente della lista dividendo il totale dei voti azionari validamente espressi in Assemblea per il numero dei seggi consiliari da attribuire;
- b) ad ogni lista ammessa alla distribuzione dei seggi consiliari viene assegnato un numero di seggi pari al numero intero ottenuto dividendo i voti riportati dalla lista per il quoziente di lista di cui al punto a);
- c) nel caso in cui i seggi consiliari così attribuiti siano in numero minore rispetto a quelli da assegnare, i restanti seggi consiliari vengono attribuiti, nell'ordine, alle liste con i resti di quoziente di lista più elevati risultanti nelle divisioni di cui al punto b) senza escludere quelle che non avessero ottenuto il quoziente intero; a parità di resti, il seggio consiliare viene attribuito alla lista prima presentata.

Il numero dei seggi (comprese le eventuali sostituzioni) attribuibili alla lista di candidati presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, non può superare la metà del numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Conseguentemente l'altra metà dei Consiglieri viene attribuita alle altre liste secondo le regole sopra definite. Vengono proclamati eletti, nel numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, secondo le precedenti regole, purché in possesso dei requisiti disposti dalla legge, i candidati Consiglieri, compreso comunque almeno un candidato Consigliere che abbia i requisiti di indipendenza, comunque e ovunque collocato nell'ordine della rispettiva lista (ovvero se fra gli eletti non vi fosse un Consigliere indipendente, l'ultimo degli eletti verrebbe sostituito dal primo dei non eletti dotato dei requisiti di indipendenza).

Nel caso venga validamente presentata un'unica lista ed essa venga proposta dalla sola Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei Consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8.

Nel caso venga validamente presentata un'unica lista ed essa venga proposta da soci diversi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei Consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8.

Nel caso vengano validamente presentate più liste proposte da soci ed in assenza di lista comunque sottoscritta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

Nel caso in cui i soci non dovessero comunque presentare alcuna lista valida, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di amministrazione con la maggioranza di legge, il numero totale dei consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Nell'eventualità di cessazione dalla carica di un Amministratore, lo stesso viene sostituito, per il completamento del mandato, dal primo dei non eletti della medesima lista originaria dove l'amministratore cessato era stato eletto, fornito dei requisiti indispensabili.

Nel caso in cui una lista sia o rimanga priva di candidati subentranti o per mancata accettazione dell'incarico, il Consiglio provvederà alla cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, con l'astensione dei Consiglieri non indicati dalla stessa lista di appartenenza. Il nominativo da cooptare verrà designato o proposto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica della stessa lista di appartenenza del sostituendo.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade con effetto dal momento della sua ricostituzione, che l'Assemblea è tenuta ad effettuare non oltre trenta giorni dal verificarsi della cessazione, che ha comportato la decadenza. Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio sino alla ricostituzione gli Amministratori possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25 per cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio richiamato dall'articolo 147 ter del TUF.

L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni componente del Consiglio di Amministrazione deve soddisfare i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto. La verifica di tali requisiti viene comunicata alle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia) in ottemperanza alle Istruzioni di Vigilanza.

La disciplina sui requisiti degli esponenti bancari prevista dal TUB all'art. 26 è stata modificata dal D.Lgs. n. 72/2015 prevedendo, secondo quanto stabilito dalla Direttiva CRD IV e dalle linee guida in materia emanate dall'EBA, che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere "idonei" allo svolgimento dell'incarico. Ai fini della "idoneità" gli esponenti, oltre a possedere requisiti di onorabilità (omogenei per tutti gli esponenti), professionalità e indipendenza (graduati secondo principi di proporzionalità), devono soddisfare criteri di competenza e correttezza, che saranno enucleati a cura del MEF, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia.

Inoltre, in conformità con le Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario delle banche, il Consiglio di Amministrazione provvede, sia in occasione del rinnovo dell'intero organo consiliare, sia nel caso di cooptazione a seguito di cessazione dalla carica di consiglieri in corso di mandato, ad attivare le procedure necessarie per identificare, preventivamente, la composizione quali-quantitativa considerata ottimale del Consiglio, individuando e motivando, con il supporto del Comitato Amministratori Indipendenti, il profilo teorico dei candidati ritenuto confacente agli obiettivi indicati nelle predette Disposizioni. Nel caso del rinnovo del Consiglio di Amministrazione la Banca provvede a pubblicare sul proprio sito internet le valutazioni in merito alla propria composizione quali-quantitativa e il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini, in tempo utile affinché la scelta dei candidati ai fini assembleari ne possa tenere conto. Successivamente alle nomine, il Consiglio verifica la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale ex ante con quella risultante ex post dalle nomine assembleari o per cooptazione.

Nello specifico, secondo le Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, i Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti ad identificare la propria composizione quali - quantitativa ritenuta ottimale in relazione al conseguimento dell'obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni spettanti agli organi di supervisione e gestione. Detta composizione ottimale richiede la presenza di soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della CRD IV;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

Per ulteriori dettagli in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per il nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca rivolta agli azionisti, si rinvia a quanto indicato nel successivo paragrafo e comunque al documento pubblicato nel sito *internet* www.lacassa.com – *Banca - Corporate Governance*.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione a seguito della elezione di amministratori e sindaci effettivi, verifica il rispetto del c.d. divieto di *interlocking* (di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 - convertito dalla legge n. 214/2011) vigente per amministratori, sindaci effettivi e direttori generali di imprese o gruppi di imprese operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. A tal fine, i consiglieri ed i sindaci effettivi in carica rilasciano apposita dichiarazione ed elenco delle cariche ricoperte in altre imprese o gruppi di imprese operanti nel mercato del credito, assicurativo o finanziario, accompagnato da una attestazione, debitamente motivata, di insussistenza delle ipotesi di incompatibilità previste dal Decreto Legge.

Con riferimento alle modifiche dello statuto sociale sono applicabili i *quorum* previsti dalle norme di legge.

Piani di successione

Anche alla luce della circostanza che la Cassa non rientra tra le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, attualmente non sono stati formalizzati piani di successione per le posizioni di vertice dell'esecutivo (Direzione Generale).

Ai sensi dello Statuto il Consiglio di amministrazione determina le modalità di sostituzione del Direttore Generale, in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

4.2 COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)

L'art. 7 comma 1 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari compreso tra 10 e 14 consiglieri, previa indicazione del numero da parte del Consiglio di amministrazione in scadenza di mandato; alla data del 31 dicembre 2019 il Consiglio è composto da 12 Consiglieri, 11 di genere maschile, 1 di genere femminile.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7.2 dello Statuto, elegge al suo interno il Presidente e uno o due Vice Presidenti, di cui uno vicario. Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione nelle due prime votazioni ed a maggioranza semplice dei presenti nella terza votazione e, in tale caso, a parità di voti, risultano eletti i Consiglieri più anziani di carica ed a parità i più anziani di età.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è domiciliato per la carica presso la Sede Legale della Cassa.

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato eletto dall'Assemblea ordinaria del 12 aprile 2019 con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Nella tabella sono riportati gli amministratori in carica al 31 dicembre 2019:

Nome e Cognome	Data di nascita	Carica
<i>Patuelli Antonio</i>	<i>10.02.1951</i>	<i>Presidente</i>
<i>Sarti Giorgio</i>	<i>26.05.1942</i>	<i>Vice Presidente Vicario</i>
<i>Gianni Francesco</i>	<i>9.02.1951</i>	<i>Vice Presidente</i>
<i>Bulgarelli Daniele</i>	<i>18.12.1933</i>	<i>Consigliere Anziano</i>
<i>Angelini Giordano</i>	<i>28.09.1939</i>	<i>Consigliere Indipendente</i>
<i>Bandini Antonio</i>	<i>7.08.1948</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Budassi Roberto</i>	<i>26.09.1950</i>	<i>Consigliere Indipendente</i>
<i>Galliani Marco</i>	<i>20.02.1954</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Mancini Chiara</i>	<i>20.11.1972</i>	<i>Consigliere Indipendente</i>
<i>Pelliconi Egisto</i>	<i>3.09.1938</i>	<i>Consigliere Indipendente</i>
<i>Poletto Giancarlo</i>	<i>10.08.1959</i>	<i>Consigliere Indipendente</i>
<i>Sansoni Guido</i>	<i>15.08.1937</i>	<i>Consigliere Indipendente</i>

All'assemblea ordinaria del 12 aprile 2019, in sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione in carica, sono state presentate n. 2 liste di candidati, di cui:

Lista n. 1: presentata da un gruppo di 319 azionisti intestatari complessivamente di n. 1.711.059 azioni, pari al 5,87% del capitale sociale,

Lista n. 2: presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, intestataria di n. 14.479.655 azioni, pari al 49,74 % del capitale sociale.

La votazione ha dato il seguente esito:

Lista n. 1: totale voti per n° 1.948.895 azioni pari all'11,79% dei voti espressi;

Lista n. 2: totale voti per n° 14.561.246 azioni pari all'88,10% dei voti espressi.

Sono risultati eletti quali componenti del Consiglio di amministrazione, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2021:

Per la lista n. 1 i signori: Patuelli Cav.Lav. Dott. Antonio, Budassi Dott. Roberto, Poletto Dott. Giancarlo, Gianni Avv. Francesco, Mancini Dott. Chiara, Galliani Dott. Marco

Per la lista n. 2 i signori: Sarti Grand'Uff. Giorgio, Angelini Dott. Giordano, Bandini Dott. Antonio, Bulgarelli Comm.Avv. Daniele, Pelliconi Comm Egisto, Sansoni Comm. Rag. Guido.

Il procedimento relativo al rinnovo del Consiglio di Amministrazione si è svolto nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario come illustrato nel precedente paragrafo.

Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione possiede i requisiti richiesti dalle norme, anche regolamentari e dallo Statuto vigenti.

La Banca considera “non esecutivi”, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, i Consiglieri che non sono destinatari di deleghe e che non svolgono, neppure di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società. Alla data di approvazione della presente Relazione, non sono presenti Amministratori esecutivi.

Per quanto riguarda gli Amministratori indipendenti si veda il Paragrafo 4.6.

Di seguito viene riportata una sintesi dei principali incarichi ricoperti da ogni Consigliere attualmente in carica, risultanti alla Banca dall’ultima rilevazione.

Presidente

Antonio Patuelli	Attività e cariche attuali: Presidente Sifin Srl* Presidente SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.* Vice Presidente Banca di Imola S.p.A.* Vice Presidente Nexi Payments Spa – Milano Consigliere Nexi Spa - Milano Vice Presidente Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.* Presidente Finanziaria Internazionale Holding Spa
-------------------------	--

Vice Presidente Vicario

Giorgio Sarti	Attività e cariche attuali: Vice Presidente Sifin Srl* Consigliere Banca di Imola S.p.A.* Vice Presidente Vicario SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.* Consigliere Italcredi S.p.A.* Consigliere Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.*
----------------------	---

Vice Presidente

Francesco Gianni	Attività e cariche attuali: Socio Fondatore Studio Gianni, Origoni, Grippo & Partners Presidente FIDEROUTSOURCING S.r.l. Presidente FIDERSERVIZI S.r.l. Consigliere PANTHEON.IT S.r.l. Amministratore Unico FULL SERVICES S.r.l. Sindaco effettivo GEOX S.p.A. Consigliere MAGGIOLI S.p.A. Presidente OPPIDUM S.r.l. Consigliere Pantheon Italia S.r.l. Consigliere Valvitalia S.p.A. Consigliere Valvitalia Finanziaria S.p.A. Presidente Properties Italia S.r.l. Presidente Caltagirone Editore Spa Consigliere Innova Italy Partners Srl Spa Consigliere Prelios SGR Spa
-------------------------	--

Consigliere Anziano

Daniele Bulgarelli	Attività e cariche attuali: Consigliere Banca di Imola S.p.A.* Consigliere Associazione Musicale Angelo Mariani Soc.Coop.a rl
---------------------------	--

Consiglieri:

Giordano Angelini	Attività e cariche attuali: Consigliere Anziano Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.*
Antonio Bandini	Attività e cariche attuali: Consigliere Terme di Punta Marina Srl
Roberto Budassi	Attività e cariche attuali: Consigliere SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.* Direttore Sanitario Daab S.r.l. Consigliere Sifin Srl *
Marco Galliani	Attività e cariche attuali: Amministratore Unico PIETRO GALLIANI S.p.A. Consigliere PROFILATI S.p.A. Presidente Pietro Galliani Brazing S.p.A. Socio Amministratore Pazzetti Società Semplice di Luigi Stortoni & C. Presidente S.I.M.E. Srl
Chiara Mancini	Attività e cariche attuali: Dirigente ABI Consigliere ASTALDI S.p.A. Consigliere Cementir Holding S.p.A. Presidente Bancaria Immobiliare S.p.A. Presidente Conciliatore Bancario Finanziario
Egisto Pelliconi	Attività e cariche attuali: Consigliere Banca di Imola S.p.A.* Sindaco Revisore CAPIT Scrl
Giancarlo Poletto	Attività e cariche attuali: Vice Direttore Generale Banca del Piemonte S.p.A Consigliere Sifin Srl* Vice Presidente Commissione Regionale Piemonte ABI
Guido Sansoni	Attività e cariche attuali: Presidente Collegio Sindacale Casa di Cura Villa Maria spa Amministratore Unico Costruzione Adriatiche Srl Presidente Collegio Sindacale Gambi spa Presidente Collegio Sindacale GSR SPA Presidente Collegio Sindacale Molino Spadoni spa Presidente Collegio Sindacale SVA S.p.A.

*** Società facenti parte del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna**

Per ulteriori informazioni sull'articolazione del Consiglio di Amministrazione si rimanda altresì alla Tabella n. 1 allegata.

Politiche di diversità

La Cassa non ha adottato politiche in materia di diversità in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e gestione relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale.

Cumulo massimo degli incarichi ricoperti in altre società

In attesa dell'emanazione del decreto del MEF attuativo dell'art. 26, comma 3, lett. e) del TUB così come modificato dal D.lgs. 72/2015, che provvederà ad individuare specificamente "i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario", il cumulo massimo degli incarichi ricoperti dai componenti del Consiglio di Amministrazione è disciplinato da uno specifico Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, che prevede limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai consiglieri, che tengano conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti.

Per gli Amministratori è stato predisposto un modello per il calcolo del cumulo degli incarichi utilizzando come riferimento il modello predisposto da Consob per i componenti degli organi di controllo delle società quotate o degli emittenti di strumenti finanziari diffusi in misura rilevante.

I Consiglieri debbono fornire al Consiglio di Amministrazione, al momento di assunzione della carica ed in caso di modifiche intervenute successivamente, la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo da essi rivestiti; è altresì assunta una dichiarazione anche ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, in materia di divieto di *interlocking*.

In caso di superamento dei limiti al cumulo degli incarichi, il Consiglio di Amministrazione invita il Consigliere ad assumere le conseguenti decisioni.

La Banca consegna agli Amministratori neo-eletti un apposito set documentale recante la regolamentazione interna vigente connessa al ruolo ed ai compiti che la carica comporta, manuali in uso, oltre a moduli – da compilarli a cura e sotto la responsabilità del componente neo-eletto - finalizzati al rilascio di attestazioni e dichiarazioni in assolvimento di adempimenti normativi e di attività formali connessi alla elezione ed alla carica assunta.

I consiglieri sono invitati a riferire tempestivamente al Consiglio ogni variazione degli incarichi ricoperti.

Induction Programme

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, anche nel corso del 2019, ha curato che gli amministratori partecipassero ad iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l'Emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento.

4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Nel corso dell'esercizio 2019, dalla data di insediamento del nuovo Consiglio (12 aprile 2019) si sono tenute n. 36 sedute del Consiglio di Amministrazione, della durata media di 1 ora e trenta minuti.

Per la percentuale di partecipazione alle riunioni di ciascun amministratore si rimanda alla Tabella n. 1 allegata.

La circolazione delle informazioni è regolamentata e strutturata al fine di garantire l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli.

In particolare, la messa a disposizione degli atti agli amministratori e ai sindaci avviene tramite un contenitore casellario con cassetti muniti di chiave con accesso riservato ai singoli amministratori, istituito nell'ambito delle sale consiliari, nei quali viene inserita, a cura della Segreteria Affari Generali e Legali, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno (di norma almeno un giorno prima della riunione). I documenti sono consultabili nel luogo ove sono depositati e non possono essere diffusi.

Ciascun Amministratore, all'inizio del suo mandato, deve comunicare per iscritto le modalità di ricezione della documentazione, se in forma cartacea o in via informatica, all'indirizzo che sarà dallo stesso indicato.

In tal modo tutti i Consiglieri e Sindaci possono prendere visione delle proposte e degli allegati ed avere a disposizione tutte le informazioni preventive necessarie per partecipare alla discussione e alla deliberazione degli argomenti all'ordine del giorno della seduta consiliare, in modo consapevole e informato.

Il Presidente stesso cura che siano fornite adeguate ed esaustive informazioni e documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno della riunione del Consiglio con congruo preavviso a tutti i componenti, con gradualità correlata all'importanza, rilevanza e complessità delle singole posizioni da esaminare, fermo

restando il rispetto della regola che la documentazione sia posta a disposizione dei Consiglieri e Sindaci in tempo utile per permettere agli stessi di poter esaminare e valutare le proposte all'ordine del giorno.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione interviene il Segretario o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce a termini di Statuto, con il compito di redigere il verbale che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione stesso di norma nella riunione successiva e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale; inoltre possono partecipare, se invitati dal Presidente, Dirigenti e/o Quadri Direttivi.

Come previsto dal Regolamento consiliare, il Presidente, nell'espletamento dei compiti di direzione dei lavori e del dibattito consiliare, si è avvalso nel 2019 del contributo dei responsabili delle funzioni aziendali competenti nelle materie esaminate dal Consiglio di Amministrazione.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci in forza di legge o di Statuto.

Più specificatamente, lo Statuto (art. 8) riserva, in via esclusiva al Consiglio, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia alcuni poteri, tra i quali:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi, l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di rilievo, le nomine e le revoche nelle cariche di Direttore Generale, Condirettore Generale, Vice Direttore Generale;
- le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo Bancario, nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche del Gruppo Bancario, e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la determinazione dei criteri per l'indirizzo, il coordinamento, la direzione e la valutazione dei risultati delle società del Gruppo e dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa.

Al Consiglio della Capogruppo è riservata la deliberazione in merito alle operazioni dell'Emittente e delle sue controllate (in questo caso attraverso lo strumento del "parere preventivo della Capogruppo") in presenza di operazioni riguardanti materie rilevanti (che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario, che comportino l'assunzione di rischi aggiuntivi e per tutte le altre materie disciplinate/individuate come tali dagli statuti della Capogruppo e delle controllate e dalla normativa di Gruppo). Quanto precede ai sensi dello Statuto sociale e della normativa interna. In particolare il Consiglio ha approvato la cornice normativa di riferimento per i rapporti fra la Capogruppo e le società del Gruppo su tutti i processi aziendali con il "Regolamento delle attività di Gruppo" che regola, in stretta sinergia con la restante normativa interna, le responsabilità strategiche ed operative della Capogruppo e delle società del Gruppo sui processi aziendali, i relativi meccanismi di funzionamento e la circolazione dei flussi informativi, allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi comuni, nel rispetto dell'autonomia giuridica delle società del Gruppo e dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle medesime.

Circa il tema del generale andamento della gestione, il Consiglio valuta con cadenza annuale il medesimo andamento tramite la verifica di budget.

Con cadenza periodica, almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione le informazioni ricevute dagli organi delegati, e sulla base del raffronto dei risultati conseguiti con quelli programmati.

Con cadenza periodica (trimestrale/semestrale/annuale e in ogni caso rilevante) i responsabili delle funzioni di controllo interno e di gestione dei rischi (Revisione interna, *Compliance*, *Risk management*) riferiscono al Consiglio di Amministrazione sulle materie di loro competenza.

Con riferimento a quanto previsto dalla normativa di vigilanza ed aziendale in materia, il Consiglio di Amministrazione:

- con il parere preventivo del Comitato Rischi:

- definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti alla Banca ed al Gruppo ad essa facente capo risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione della Banca coerente con gli obiettivi strategici individuati;

- valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Banca e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;

- approva, con cadenza almeno annuale, i piani di lavoro predisposti dai responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo;

- esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e quelle di particolare rilevanza predisposte dalle funzioni *compliance*, *risk management* e revisione interna;

- valuta, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale ed il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

- su proposta del Comitato Rischi, nomina o revoca i responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo (Revisione Interna, *Compliance*, Antiriciclaggio, Risk Management).

Autovalutazione del Consiglio

Ai fini delle nomine o della cooptazione dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione *identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale* in relazione agli obiettivi definiti dalla Vigilanza, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini; *verifica successivamente la rispondenza* tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di elezione (PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE).

Il processo di autovalutazione svolto dal Consiglio è il frutto di un esame approfondito e formalizzato, che si svolge con il contributo degli Amministratori Indipendenti presenti in Consiglio.

I risultati dell'Autovalutazione costituiscono un supporto al Consiglio nell'acquisire una maggiore consapevolezza dei propri punti di forza, nonché nel rilevare eventuali aree di miglioramento, riguardo al proprio funzionamento, pianificando di conseguenza gli interventi correttivi ritenuti più opportuni.

Il processo di autovalutazione degli Organi Sociali è realizzato:

- annualmente;
- in tempi brevi, a fronte di rilievi riscontrati o interventi richiesti dalla Banca d'Italia su profili che riguardano il funzionamento e la composizione dell'organo, con un'analisi dettagliata di tali profili.

Il perimetro del processo di autovalutazione degli Organi Sociali della Banca afferisce a due macro-ambiti principali:

- Autovalutazione del Consigliere;
- Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione.

A sua volta l'Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione si articola in:

- Autovalutazione della composizione del Consiglio di Amministrazione;
- Autovalutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il questionario di autovalutazione sottoposto ai Consiglieri segue la struttura esposta di seguito.

La sezione dedicata all'autovalutazione del Consigliere mira ad indagare il suo livello di conoscenza e di specializzazione su diverse aree attinenti alla gestione della Banca. In relazione al livello di conoscenza, assume rilevanza la conoscenza di:

- Business bancario in generale;
- Dinamiche del sistema economico-finanziario;
- Regolamentazione della Finanza;
- Metodologie di gestione e controllo dei rischi.

In relazione alle aree di specializzazione, occorre definire su quali aree si ritiene di avere un'adeguata competenza/esperienza professionale tra:

- Governo e controllo:
 - Corporate Governance;
 - Sistema dei controlli interni;
 - Risk Management;
 - Normativa di riferimento;
- Business:
 - Commerciale/Marketing;
 - Crediti;
 - Finanza;
- Supporto:
 - Contabilità, Amministrazione e Fiscale;
 - Organizzazione, Risorse Umane, Operations e IT.

Fanno parte del perimetro dell'autovalutazione, ma sono gestiti attraverso un'autonoma attività di verifica condotta dalla Banca:

- i requisiti previsti in capo ai Consiglieri ai sensi dell'articolo 26 del Testo Unico Bancario (TUB);
- i requisiti previsti dallo Statuto per l'assunzione di cariche;
- il rispetto del divieto di *interlocking directorships* previsto dall'art. 36, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.

La sezione dedicata all'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione mira ad indagare se la composizione e il funzionamento dell'organo sono adeguati ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza.

Si precisa che, per le caratteristiche del sistema di governo societario adottato dalle banche del Gruppo La Cassa di Ravenna, il Consiglio di Amministrazione ha un ruolo primario in quanto organo che ha nelle sue responsabilità la funzione di supervisione strategica (art. 8 dello Statuto de La Cassa).

L'aspirante Consigliere, per poter ricoprire l'incarico, deve rispettare i seguenti requisiti di eleggibilità, sia in relazione alle sue aree di conoscenza che a quelle di specializzazione:

AREE DI CONOSCENZA

Business Bancario

Dinamiche del sistema economico – finanziario

Regolamentazione della Finanza

Metodologia di gestione e controllo dei rischi

Il Consigliere o aspirante tale deve possedere una conoscenza:

1. "sostanzialmente adeguata" per almeno due delle quattro aree di conoscenza;
oppure
2. "completamente adeguata" per almeno una delle quattro aree di conoscenza.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Governo e controllo

*Corporate Governance
Risk Management*

Normativa di riferimento

Business

*Commerciale/Marketing
Crediti
Finanza*

Supporto

*Contabilità, Amministrazione e Fiscale
Organizzazione, Risorse Umane, Operations e IT*

Il Consigliere o aspirante tale deve possedere un'esperienza:

1. "sostanzialmente adeguata" per almeno quattro delle nove aree di specializzazione *oppure*
2. "completamente adeguata" per almeno due delle nove aree di specializzazione.

Le risultanze dell'ultima valutazione della composizione qualitativa del Consiglio hanno portato a riscontrare che la composizione effettiva del C.d.A. è in linea con la composizione definita come ottimale.

4.4 ORGANI DELEGATI

Nessuno dei Consiglieri di amministrazione ha ricevuto deleghe gestionali.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ha ricevuto alcuna delega gestionale da parte del Consiglio medesimo, né svolge uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali.

Come previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli amministratori e si pone come interlocutore del Collegio Sindacale; è inoltre chiamato ad assicurare una proficua e continua collaborazione tra i componenti del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini, provvede affinché:

- ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;
- la documentazione a supporto delle deliberazioni sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, il Presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.

Il Presidente assicura inoltre che:

- il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e che siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti del Consiglio.

Il Presidente, a norma dell'art. 11 dello Statuto, ha la rappresentanza legale della Banca di fronte ai terzi; inoltre, nei casi di eccezionale necessità ed urgenza, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del solo Direttore Generale. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva

Informativa al Consiglio

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio sull'effettivo esercizio delle deleghe conferite con le modalità fissate da quest'ultimo, e comunque con una periodicità non superiore a 180 giorni.

4.5 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea del 12 aprile 2019, ha provveduto a valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei propri componenti non esecutivi confermandone la sussistenza in capo a sette consiglieri di amministrazione. La valutazione è stata effettuata in occasione della verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri eletti nel corso dell'esercizio.

Le verifiche sono state condotte secondo i criteri definiti dall'art. 7 dello Statuto sociale che rinvia ai requisiti stabiliti per i sindaci a norma di legge (artt. 147-ter e 148 TUF) sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della società ed esaminati anche i rapporti creditizi riconducibili ai Consiglieri ritenuti indipendenti, come prescritto dalle Disposizioni di Vigilanza.

Ai sensi dell'articolo 7 lettera D dello statuto *“Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza.*

Almeno uno ogni tre dei candidati presentati nell'ordine di lista e comunque almeno due dei primi sei della lista presentata, devono possedere il requisito di indipendenza e non potranno quindi divenire esecutivi”.

In linea con le vigenti Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia, l'articolo 7 lettera L dello statuto prevede che *“nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25 per cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore) comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio previsto dall'articolo 147 ter del TUF”.*

5 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

La Cassa ha adottato gli indirizzi organizzativi e comportamentali per la gestione delle informazioni privilegiate da comunicare al pubblico ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (EU) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (c.d. MAR) nonché uno specifico regolamento interno sul Market Abuse che prevede una sezione apposita volta a regolamentare la gestione dell'informazioni privilegiate e la tenuta del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (Insider List).

Al verificarsi di un complesso di circostanze o di eventi rilevanti che possono determinare un'informazione privilegiata ai sensi dell'art. 181 del TUF la Banca ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni normative, in particolare dall'art. 66 del Regolamento Emittenti, informando senza indugio il pubblico mediante:

- pubblicazione sul sito internet della Banca www.lacassa.com;
- invio del comunicato ad almeno 2 agenzie di stampa;
- comunicazione dell'informazione al mercato Hi-Mtf per il tramite dell'aderente diretto con il quale la Banca ha stipulato l'Accordo di assistenza per l'ammissione alle negoziazioni di titoli sul segmento “Order Driven” del mercato stesso (Banca Akros di Milano).

In particolare, è data opportuna e doverosa informativa al pubblico, oltre che delle eventuali operazioni straordinarie e/o di carattere strategico, delle situazioni contabili e delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva i bilanci d'esercizio, dell'ammontare dei dividendi da assegnare ai Soci, nonché delle relazioni finanziarie, anche infrannuali.

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Alla data della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione ha costituito al suo interno il Comitato degli Amministratori Indipendenti ed il Comitato Rischi.

Con riguardo ai requisiti richiesti ai componenti dei comitati, oltre a quello di indipendenza e di non esecutività, così come definito dallo Statuto e dalla normativa tempo per tempo vigenti, sono richiesti ulteriori specifiche competenze per i componenti il Comitato Rischi (per tutti, conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della Banca e, per almeno un componente del Comitato, il possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi).

I comitati svolgono la loro attività nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, della normativa di vigilanza e delle applicabili disposizioni normative, regolamentari, di Statuto e di governo societario *pro tempore* vigenti.

La composizione, il funzionamento, il mandato, i poteri, le risorse disponibili risultano chiaramente definiti nelle disposizioni normative interne ed in particolare negli specifici regolamenti di ciascun Comitato.

In ogni caso, ciascun Comitato nomina al proprio interno il Presidente, scelto tra gli amministratori indipendenti, cui spetta convocare e presiedere le adunanze ed il Comitato Rischi anche un Segretario, che può essere scelto anche tra i membri del Comitato stesso.

Si riportano di seguito, per l'anno 2019, la composizione dei comitati, la data di approvazione dei relativi Regolamenti, dell'eventuale modifica degli stessi, il funzionamento e i principali compiti svolti.

7. COMITATO AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

In ottemperanza al contesto normativo introdotto con l'emanazione del Regolamento Parti Correlate CONSOB, cui ha fatto seguito la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, col 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011, "Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche" Titolo V – Capitolo 5 - "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati" la Cassa di Ravenna Spa ha adottato la "Procedura in materia di Parti Correlate e Soggetti Collegati" oggetto di ultima revisione in data 18 giugno 2018.

In data 13 maggio 2016, alla luce della modifica statutaria che ha introdotto un numero minimo di Consiglieri Indipendenti in attuazione delle vigenti Disposizioni in materia di governo societario, si è proceduto alla costituzione di un "Comitato Amministratori Indipendenti" ed alla nomina dei suoi componenti ed è stato elaborato uno specifico "Regolamento del Comitato Amministratori Indipendenti", che ne disciplina modalità di costituzione e funzionamento, nel rispetto della normativa in materia.

Entrambi i documenti sono disponibili sul sito internet www.lacassa.com nell'apposita sezione *Investor Relations – Parti Correlate*.

7.1 Composizione e funzionamento del Comitato degli Amministratori Indipendenti (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Con delibera del 13 maggio 2016 il CdA ha costituito il Comitato Amministratori Indipendenti composto da tre membri del Consiglio di amministrazione scelti tra quelli provvisti dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 7.1 dello Statuto sociale.

Il Comitato Amministratori Indipendenti svolge le funzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, nonché quelle previste da tutti gli altri regolamenti Aziendali che prevedono il suo intervento, in particolare in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Al fine di assolvere a tutte le funzioni previste da parte del Comitato, è stata istituita anche la figura dell'Amministratore Indipendente "supplente", individuato tra gli indipendenti esterni al Comitato e chiamato a sostituire i suoi componenti in caso di assenza o impedimento, ovvero qualora i componenti stessi abbiano interesse nell'operazione.

Il Comitato sottopone periodicamente alla valutazione del Consiglio di amministrazione il possesso, da parte dei propri componenti, dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa e dallo Statuto. A tale fine, i componenti trasmettono al Consiglio di amministrazione con cadenza annuale una dichiarazione nella quale attestano la sussistenza dei requisiti. I

componenti del Comitato comunicano tempestivamente al Consiglio di amministrazione l'eventuale perdita dei predetti requisiti.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un componente, ivi compreso il caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa, quest'ultimo è tenuto ad informare senza indugio il Presidente del Comitato, il quale dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, affinché il Consiglio di amministrazione provveda alla sostituzione. Il componente così nominato resta in carica sino alla scadenza del Comitato. Fino alla nomina del sostituto, subentra l'Amministratore Indipendente esterno al Comitato preventivamente individuato quale "supplente" dal Consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Amministratore Indipendente esterno al Comitato più anziano di età.

Il componente supplente potrà inoltre sostituire il componente effettivo che dopo la nomina dovesse eventualmente perdere i requisiti di indipendenza

Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il Comitato Amministratori indipendenti, come previsto dall'apposito regolamento che disciplina le operazioni con parti correlate e soggetti collegati, è tenuto a:

1. rilasciare analitici e motivati **pareri vincolanti** sulla complessiva idoneità delle procedure, delle loro eventuali integrazioni e/o modificazioni nonché delle politiche interne in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati a soddisfare i requisiti e gli obiettivi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
2. assolvere alle funzioni previste dalle singole procedure, a seconda dei casi, ricevendo e valutando le informazioni preventive e rilasciando pareri motivati.

Regole di funzionamento, convocazione e deliberazione

Il Comitato, all'atto della sua costituzione, nomina il Presidente del Comitato stesso, al quale spetta il compito di coordinare attività e svolgimento delle riunioni. Una volta ricevuta l'informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto della delibera, il Presidente convoca la riunione del Comitato. Il Presidente presiede e coordina le riunioni del Comitato.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Comitato più anziano di età.

In caso di cessazione del Presidente dalla carica, gli subentra il componente del Comitato più anziano di età, fino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato è convocato presso la sede sociale dal Presidente del Comitato stesso in tempo utile per elaborare il parere di sua competenza.

La convocazione avviene con modalità informatiche o a mezzo fax con un preavviso di 2 giorni, ovvero di 1 giorno in caso di urgenza.

Ai fini della redazione del parere, i componenti del Comitato non hanno l'obbligo di incontrarsi fisicamente nello stesso luogo. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato mediante utilizzo di sistemi di video o tele conferenza.

L'attività svolta dal Comitato è documentata esclusivamente dal parere congiunto reso dai componenti del Comitato.

Il Comitato trasmette il proprio parere all'organo competente per la delibera, e per conoscenza alla Segreteria Affari Generali e Legali, anche tramite mezzi informatici e/o fax.

Alla data della presente Relazione, il Comitato Amministratori Indipendenti della Cassa di Ravenna risulta essere composto dai seguenti 3 Consiglieri scelti tra quelli provvisti dei requisiti di indipendenza.

Giordano Angelini – Presidente (indipendente)
Chiara Mancini – componente (indipendente)
Guido Sansoni – componente (indipendente)

8. COMITATO RISCHI

La Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013, prevede che, nelle "Banche intermedie", venga istituito un Comitato Rischi nell'ambito del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 maggio 2017, ha deliberato la costituzione del Comitato Rischi affidando a tale Comitato le funzioni previste dallo Statuto e dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza.

Nella medesima riunione il Consiglio ha approvato il regolamento del Comitato Rischi, disponibile sul sito internet www.lacassa.com, nella sezione *Banca – Corporate Governance*.

8.1 Composizione e funzionamento del comitato rischi (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Comitato Rischi è formato da 3 componenti, tutti non esecutivi ed in maggioranza indipendenti, scelti fra i Consiglieri di amministrazione in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie in materia di rischio e gli orientamenti ai vari profili di rischio della banca e del Gruppo.

Il Comitato accede alle informazioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni, a spese della Banca nell'ambito del *budget* approvato e - ove necessario - interloquire direttamente con le funzioni di revisione interna (*internal audit*), controllo dei rischi (*risk management*), conformità alle norme (*compliance*) e con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, nonché con la Società di revisione contabile per le tematiche di competenza.

I lavori del Comitato sono coordinati da un Presidente nominato dal Consiglio di amministrazione tra i componenti indipendenti del Comitato.

Il Presidente presiede le adunanze del Comitato; ne prepara i lavori; dirige, coordina e modera la discussione; rappresenta il Comitato in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, potendo altresì sottoscrivere a nome del Comitato le relazioni e i pareri da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Il Comitato nomina un Segretario, che può essere scelto anche tra i membri del Comitato stesso.

Ai lavori del Comitato partecipa in forma permanente almeno un componente del Collegio Sindacale; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci.

Su invito del Presidente, possono inoltre partecipare alle adunanze i membri dell'Alta Direzione, il Responsabile della Funzione di Compliance, Il Responsabile della Funzione di Internal Audit, il Responsabile della Funzione di Risk Management, i responsabili di altre funzioni aziendali, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

Relativamente alle tematiche di utilizzo dei principi contabili e di bilancio, possono essere, altresì, invitati alle riunioni esponenti della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti.

Il Comitato si riunisce con cadenza periodica, di norma ogni tre mesi, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati e comunque prima delle sedute del Consiglio di amministrazione che prevedono all'ordine del giorno l'approvazione della determinazione ed aggiornamento del RAF ("*Risk Appetite Framework*"), delle politiche di governo dei rischi, l'esame delle Relazioni annuali e dei Piani di attività delle Funzioni Aziendali di Controllo, nonché l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e consolidato e l'esame della relazione semestrale. Viene inoltre convocato ogniqualvolta si verificano circostanze che richiedano tempestività di indagini o approfondimenti. Il Comitato deve essere convocato qualora ne sia fatta richiesta dal Presidente del Collegio Sindacale.

Nel corso del 2019, dalla data di insediamento del nuovo Consiglio (12 aprile 2019), il Comitato ha tenuto n. 3 riunioni con una durata media di circa 1 ora, regolarmente verbalizzate a cura del segretario. Ha partecipato alle riunioni il 100% dei componenti.

Alla data della presente Relazione, il Comitato Rischi de La Cassa di Ravenna risulta essere composto dai seguenti 3 Consiglieri.

Guido Sansoni – Presidente (indipendente)
Giordano Angelini – componente (indipendente)
Antonio Patuelli – componente

Funzioni attribuite al Comitato rischi

Il Comitato svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni, con particolare attenzione riservata a tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio di Amministrazione possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del *Risk Appetite Framework* (“RAF”) e delle politiche di governo dei rischi.

In adempimento a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di controlli interni, il Comitato:

- individua e propone, avvalendosi del contributo del Direttore Generale, i responsabili delle Funzioni aziendali di controllo da nominare;
- esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di Audit) e le relazioni Annuali predisposte dai Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo prima della loro presentazione al Consiglio di amministrazione;
- esprime valutazioni e formula pareri al Consiglio di amministrazione sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l’organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando all’attenzione del Consiglio di amministrazione gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere, valutando le proposte del Direttore Generale;
- contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica di Gruppo di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo, nel rispetto della Circolare Banca d’Italia n. 285, Titolo IV, Cap. 3;
- verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee del Consiglio di amministrazione e coadiuva quest’ultimo nella redazione del documento di coordinamento previsto dalla Circolare n. 285, Titolo IV, Cap. 3;
- valuta, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili della Banca, sentiti il revisore legale ed il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d’esercizio e consolidato.

Con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, il Comitato svolge funzioni di supporto al Consiglio di amministrazione:

- nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi. Nell’ambito del RAF, il Comitato svolge l’attività valutativa e propositiva necessaria affinché l’organo con funzione di supervisione strategica possa definire e approvare gli obiettivi di rischio (“*Risk appetite*”) e la soglia di tolleranza (“*Risk tolerance*”);
- nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF;
- nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie in materia di rischi.

In tale ambito, il Comitato supporta il Consiglio nella valutazione dei rischi connessi al modello di business e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati; nell’assicurare che il piano strategico, il RAF, l’ICAAP/ILAAP, il budget ed i sistemi di controllo interno siano coerenti tra loro.

Il Comitato accerta che i meccanismi sottesi al sistema degli incentivi nell’ambito del sistema di remunerazione e incentivazione della banca e del Gruppo siano coerenti con il RAF.

Con riferimento all’approvazione delle politiche contabili e del progetto del bilancio d’esercizio e consolidato e all’esame della relazione semestrale, il Comitato supporta il Consiglio di amministrazione nelle proprie competenze, così come definite dalla normativa pro tempore vigente, esprimendo in merito il proprio parere, al fine di consentire al Consiglio stesso di assumere le proprie determinazioni in modo consapevole e informato.

In tale ambito il Comitato conduce approfondimenti con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sentendo anche la Società di revisione, in particolare esaminando le problematiche contabili del Gruppo e specifiche delle singole società e approfondendo le tematiche connesse alla disciplina di vigilanza prudenziale e del correlato impianto segnaletico.

Il Comitato riferisce almeno annualmente al Consiglio di amministrazione sull'attività svolta. Inoltre, il Presidente del Comitato riferisce sulle attività svolte in merito a specifici argomenti di volta in volta sottoposti alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, ovvero per i quali il Comitato è stato chiamato a svolgere approfondimenti dal Consiglio di amministrazione, trasmettendo la relativa documentazione a supporto dei lavori del Consiglio di amministrazione stesso.

I verbali delle riunioni del Comitato, dopo l'approvazione, sono messi a disposizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Si ricorda che:

- l'art. 9 dello Statuto stabilisce che l'Assemblea ordinaria determina il compenso di amministratori e sindaci, e approva le politiche di remunerazione ed incentivazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato; non sono previsti remunerazioni e/o premi basati su strumenti finanziari;

- l'art. 9 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisca la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto ed ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del codice civile, compresi tra questi gli amministratori che fanno parte dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione (Comitato Rischi);

– il Consiglio di Amministrazione ha definito una politica generale per la remunerazione degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori esterni non legati alle banche da rapporti di lavoro subordinato contenuta nel "Regolamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione", redatto ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla Circolare 285/2013, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 2, da ultimo approvato dall'Assemblea ordinaria del 6 aprile 2018;

- l'Assemblea della Cassa, da anni, ha deliberato il divieto di buonuscite che eccedano ciò che è previsto dal CCNL.

Per ogni informazione relativa alle politiche di remunerazione adottate dalla banca, si fa espresso rinvio al predetto Regolamento, pubblicato nel sito internet dell'Emittente www.lacassa.com – *Banca - Corporate Governance*, ove è disponibile anche "l'Informativa al pubblico prevista dalla normativa di Vigilanza in tema di Politiche e Prassi di remunerazione e incentivazione", redatta ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17.12.2013, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione VI e dell'articolo 450 CRR.

10. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il sistema dei controlli interni, sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento (Circolare n° 285 del 17 dicembre 2013) è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle banche; esso assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.

Il Gruppo La Cassa di Ravenna si è dotato di un sistema di controlli interni adeguato alla dimensione ed alla complessità della propria attività, disciplinato anche da apposito Regolamento - "Regolamento sul Sistema dei Controlli interni aziendale e di Gruppo", volto a presidiare nel concreto i rischi della Banca e del Gruppo. Tale sistema vede il coinvolgimento degli organi collegiali, delle apposite funzioni di controllo interno, oltre all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ed è stato disegnato in modo da realizzare un presidio costante per l'identificazione, il governo ed il controllo dei rischi connessi alle attività svolte.

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare il conseguimento delle seguenti finalità:

- attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro il limite massimo accettato ("risk appetite", "risk tolerance", "risk capacity");
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che l'azienda sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle che costituiscono presupposto della responsabilità d'impresa ex d.lgs. 231/2001 e quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo ex d.lgs. 231/2007);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa, anche di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

In considerazione del coinvolgimento nel Sistema dei controlli interni di molteplici soggetti e dell'assetto complessivo del Sistema dei controlli di gruppo, la Cassa ha emanato una Policy - "Regolamento di coordinamento tra gli Organi e le funzioni di controllo di Gruppo"- che disciplina le modalità di coordinamento tra gli organi e le funzioni di controllo di Gruppo, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza vigenti.

La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, dal Decreto 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio nonché dal Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di recepimento della Mifid II (Direttiva (UE) 2016/1034) si è dotata di un sistema interno di segnalazione delle violazioni (cd. whistleblowing) e ha individuato un Responsabile dei sistemi interni di segnalazione.

Secondo la procedura di *whistleblowing* adottata (con delibera del 28 luglio 2015), il personale può effettuare segnalazioni in buona fede, in relazione a circostanze e condotte negligenti, illecite, irregolari o non corrette riguardanti l'attività lavorativa delle quali sospetta o è venuto a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Oltre a stabilire che il personale può effettuare la segnalazione, le norme interne definiscono: il perimetro dei fatti e delle azioni che possono essere oggetto di segnalazione; le modalità e i canali di inoltro della segnalazione; i principali adempimenti di gestione delle segnalazioni in carico alle strutture preposte (ricezione, istruttoria e valutazione); le tutele per il segnalante e per il segnalato. La procedura è disegnata in modo da garantire in ogni fase la tutela da condotte ritorsive o discriminatorie, la confidenzialità della segnalazione e la protezione dei dati personali del soggetto segnalante e del soggetto eventualmente segnalato, assicurando un canale specifico ed indipendente.

PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il Sistema dei Controlli Interni (di seguito anche "SCI") adottato dal Gruppo La Cassa di Ravenna è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure volte ad assicurare la sana e prudente gestione dell'impresa.

Il Sistema dei Controlli Interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione aziendale, ovvero:

- rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni;
- orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo;
- presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale;
- favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

Per tali caratteristiche, il sistema dei controlli interni assume un ruolo strategico per il Gruppo e la cultura del controllo assume una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali, coinvolgendo tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale) nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per identificare, misurare, comunicare e gestire i rischi.

All'interno del Sistema dei Controlli Interni si classificano, a prescindere dalle strutture in cui sono collocati le seguenti tipologie di controllo:

- Controlli di primo livello, volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, presidiati dalle strutture operative o incorporati nelle procedure, ovvero effettuati anche attraverso unità dedicate;
- Controlli di secondo livello, volti ad assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati e la conformità alle norme;
- Controlli di terzo livello, svolti dalla Funzione di Revisione Interna, volti ad individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del Sistema dei Controlli Interni, fornendo annualmente agli organi aziendali e alle Autorità di Vigilanza la propria valutazione complessiva sull'idoneità dello stesso.

I RUOLI E LE RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI AZIENDALI NEL SISTEMA DEI CONTROLLI

Nell'approccio del Gruppo, ai fini del Sistema dei Controlli Interni, le funzioni aziendali si distinguono in:

- Funzioni Aziendali di Controllo, con responsabilità di presidio del Sistema dei Controlli Interni sia in merito a specifici ambiti di rischio (*Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio*) sia sul sistema nel suo complesso (*Revisione Interna*);
- Altre Funzioni di Controllo, con responsabilità di governo dei processi di propria competenza nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni (*Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo 231/2001, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili di Gruppo, Comitati tecnico operativi, Comitati endoconsiliari*)

Considerata la trasversalità e la complessità dei singoli processi di controllo, il modello di Gruppo prevede - a fronte della chiara assegnazione delle responsabilità a ciascuna funzione di controllo – una ripartizione delle attività e dei compiti alle diverse strutture aziendali coinvolte, in base al principio di competenza.

Il modello adottato consente l'individuazione delle seguenti Funzioni Aziendali di Controllo, responsabili del presidio del Sistema dei Controlli Interni con riferimento a specifici ambiti di rischio:

- Funzione di Conformità alle Norme (*Compliance*);
- Funzione di Gestione dei Rischi (*Risk Management*);
- Funzione di Antiriciclaggio;
- Funzione di Revisione Interna (*Internal Audit*).

Le prime tre funzioni attengono ai controlli di secondo livello, la Revisione Interna ai controlli di terzo livello; le normative di Gruppo ed i singoli regolamenti aziendali ne definiscono il modello organizzativo, le responsabilità, i processi, i meccanismi operativi di raccordo con le Altre Funzioni Aziendali

Per assicurare il corretto svolgimento dell'attività svolta dalle Funzioni Aziendali di Controllo, il Gruppo Cassa ha definito specifici requisiti essenziali da rispettare, valevoli per ciascuna funzione relativamente a:

- nomina e revoca dei responsabili;
- indipendenza e autorevolezza;
- separatezza funzionale;
- risorse;
- sistemi di remunerazione e incentivazione;
- accesso alle informazioni aziendali;
- principali attività.

Funzione di Revisione Interna

Tutte le componenti del Sistema dei Controlli Interni sono oggetto di un'attività di revisione interna, volta a valutarne l'adeguatezza, la funzionalità e la coerenza con l'evoluzione organizzativa del Gruppo e del quadro normativo esterno. L'approccio è basato prevalentemente sul rischio.

In tale contesto la Funzione di Revisione Interna svolge un'attività indipendente ed obiettiva volta a controllare da un lato, in un'ottica di terzo livello, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi e, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al

processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi; sulla base dei risultati dei propri controlli formula raccomandazioni agli organi aziendali.

L'attività della Funzione di Revisione Interna, definita nel piano di *audit* annuale, è inquadrata all'interno di un più ampio piano di *audit* pluriennale che viene sottoposto all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica.

La Funzione di Revisione Interna è chiamata a:

- controllare in un'ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi;
- valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi;
- formulare sulla base dei risultati dei propri controlli raccomandazioni agli Organi aziendali.

In tale ambito, con cadenza annuale, la Funzione di Revisione Interna di Gruppo predispone:

- il programma di attività su base annuale in cui sono identificati e valutati i principali rischi delle varie attività e strutture aziendali e sono programmati i relativi interventi di gestione;
- il programma di attività su base pluriennale;
- una relazione dell'attività svolta, individuale e di Gruppo, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati, con riferimento sia alla Capogruppo e alle singole Società del Gruppo sia al Gruppo bancario nel suo complesso, e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione;
- una relazione dell'attività svolta in materia di servizi di investimento ai sensi dell'art.14 del Regolamento Congiunto.

Inoltre, con cadenza trimestrale, la Funzione di Revisione Interna di Gruppo predispone:

- la Relazione sull'attività svolta, individuale e di Gruppo;
- il tableau de bord di ogni singola Società e ogni eventuale documentazione richiesta dalla Vigilanza.

La funzione di Revisione interna, coerentemente con il piano di audit, ha le seguenti responsabilità:

- valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità delle altre componenti del sistema dei controlli interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare errori ed irregolarità. In tale contesto, sottopone, tra l'altro, a verifica le funzioni aziendali di Gestione rischi di gruppo e di Compliance; valuta l'efficacia del processo di definizione del Risk Appetite Framework, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al Risk Appetite Framework e la conformità di queste alle strategie approvate dagli organi aziendali;
- verifica, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva:
 - o la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella direzione generale della banca, sia nelle filiali. La frequenza delle ispezioni è coerente con l'attività svolta e la propensione al rischio; sono condotti anche accertamenti ispettivi casuali e non preannunciati;
 - o il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
 - o il rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega, e il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
 - o l'efficacia dei poteri della funzione di Gestione rischi di fornire pareri preventivi sulla coerenza con il Risk Appetite Framework delle operazioni di maggior rilievo;
 - o l'adeguatezza e il corretto funzionamento dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari;
 - o l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (ICT audit);
 - o la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di "follow-up");
- effettua le verifiche di propria competenza con riferimento all'esternalizzazione del trattamento del contante;
- effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;
- espleta compiti d'accertamento anche con riguardo a specifiche irregolarità;
- controlla regolarmente il piano aziendale di continuità. In tale ambito, prende visione dei programmi di verifica, assiste alle prove e ne controlla i risultati, propone modifiche al piano

- sulla base delle mancanze riscontrate. La Funzione di Revisione Interna controlla altresì i piani di continuità operativa dei fornitori di servizi e dei fornitori critici; essa può decidere di fare affidamento sulle strutture di controllo di questi ultimi se ritenute professionali e indipendenti quanto ai risultati dei controlli ed esamina i contratti per accertare che il livello di tutela sia adeguato alla normativa ed agli obiettivi e agli standard aziendali;
- qualora nell'ambito della collaborazione e dello scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, viene a conoscenza di criticità emerse durante l'attività di revisione legale dei conti, si attiva affinché le competenti funzioni aziendali adottino i presidi necessari per superare tali criticità;
 - con riferimento alla gestione dei rischi, valuta:
 - o l'organizzazione, i poteri e le responsabilità della funzione di gestione dei rischi, anche con riferimento alla qualità e alla adeguatezza delle risorse a questa assegnate;
 - o l'appropriatezza delle ipotesi utilizzate nelle analisi di sensitività e di scenario e negli stress test;
 - o l'allineamento con le *best practice* diffuse nel settore.

Nello svolgimento dei propri compiti la Funzione di Revisione interna tiene conto di quanto previsto dagli standard professionali diffusamente accettati ed opera con integrità obiettività confidenzialità e competenza.

Per svolgere adeguatamente i propri compiti, la Funzione di Revisione interna ha accesso a tutte le attività, comprese quelle esternalizzate, svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del Sistema dei Controlli Interni (ad es., dell'attività di elaborazione dei dati), la Funzione di Revisione interna deve poter accedere anche alle attività svolte da tali soggetti.

L'autonomia e la terzietà della funzione sono garantite da meccanismi di raccordo relazionali con gli organi aziendali; i requisiti di indipendenza da un posizionamento organizzativo che non implica dipendenza gerarchica e/o influenza (condizionamenti) da parte di alcun responsabile di strutture operative.

La Funzione di Revisione Interna risponde gerarchicamente all'organo con funzione di supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione).

Per le società del Gruppo, le attività sono esternalizzate alla funzione della Capogruppo (modello accentrato). Per lo svolgimento delle proprie attività la Funzione di Revisione Interna di Gruppo si avvale di un Referente presso ciascuna Banca o Società del Gruppo che ha esternalizzato la funzione presso la Capogruppo.

Qualora dalle proprie attività emergano anomalie, la Funzione di Revisione Interna assicura una tempestiva comunicazione e presa in carico da parte delle strutture competenti, monitorandone le modalità/tempistiche di gestione e mitigazione. La Funzione di Revisione Interna informa altresì periodicamente gli organi aziendali in merito alle risultanze emerse nel corso delle proprie attività ed allo stato di avanzamento delle attività in *follow up*; fornisce inoltre alle Autorità le dovute rendicontazioni previste dalla normativa di vigilanza.

Funzione di Gestione dei Rischi (*Risk Management*)

La Funzione di Gestione dei Rischi è coinvolta nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi (di cui ne verifica nel continuo l'adeguatezza) e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio.

Nello specifico, la funzione di Gestione dei Rischi (*Risk Management*):

- è coinvolta nella definizione del Risk Appetite Framework, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio. In tale ambito, ha, tra l'altro, il compito di proporre i parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del Risk Appetite Framework, che fanno riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della banca, si occupa dell'adeguamento di tali parametri;
- verifica l'adeguatezza del Risk Appetite Framework;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi;

- è responsabile dello sviluppo, della convalida e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi assicurando che siano sottoposti a backtesting periodici, che vengano analizzati un appropriato numero di scenari e che siano utilizzate ipotesi conservative sulle dipendenze e sulle correlazioni; nella misurazione dei rischi, tiene conto del rischio di modello e dell'eventuale incertezza nella valutazione di alcune tipologie di strumenti finanziari e fornisce adeguata informazione in merito al Direttore Generale;
- definisce metriche comuni di valutazione dei rischi operativi coerenti con il Risk Appetite Framework, coordinandosi con la funzione di Compliance di Gruppo e con l'Area Risorse e Sistemi di Gruppo;
- definisce modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali, coordinandosi con la funzione di Compliance di Gruppo e con il Direttore Generale;
- coadiuva il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale nella valutazione del rischio strategico monitorando le variabili significative;
- assicura la coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali;
- sviluppa e applica indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e di inefficienza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi;
- analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- fornisce pareri preventivi sulla coerenza delle operazioni di maggiore rilievo con il Risk Appetite Framework, acquisendo, se necessario, il parere delle altre funzioni coinvolte;
- monitora costantemente il rischio effettivo assunto dalla Banca e la sua coerenza con gli obiettivi di rischio nonché il rispetto dei limiti operativi assegnati alle diverse strutture in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie;
- verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione del rischio; verifica l'evoluzione del rischio informatico, basandosi sui flussi informativi continui, e il monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT. I risultati sono documentati e rivisti almeno annualmente in rapporto ai risultati del monitoraggio;
- effettua le verifiche di propria competenza con riferimento all'esternalizzazione del trattamento del contante;
- verifica il rispetto dei limiti contrattuali nell'ambito del servizio delle gestioni patrimoniali;
- è coinvolta (e responsabile) nel processo ICAAP/ILAAP.

In merito al Piano di Risanamento:

- o coordina la stesura del Piano e la sua revisione periodica
- o identifica gli indicatori del Piano e propone le relative soglie, assicurandone nel tempo l'adeguatezza, l'efficacia e la coerenza con il Risk Appetite Framework;
- o ipotizza lo scenario di stress volto alla valutazione della consistenza e dell'efficacia delle opzioni di recovery e del corretto settaggio del sistema delle soglie per gli indicatori del Piano di Risanamento identificati;
- o identifica e valuta, con il supporto delle funzioni interne:
 - § la fattibilità e l'efficacia delle opzioni di recovery volte al risanamento della condizione di stress finanziario;
 - § le misure preparatorie per la corretta e tempestiva attivazione delle opzioni di recovery;
- o monitora gli indicatori del Piano, al fine di valutare la situazione economico/finanziaria del Gruppo e predispone la reportistica periodica verso il Comitato Rischi e il Consiglio di Amministrazione con l'evidenza del posizionamento del Gruppo rispetto al sistema delle soglie definito;
- o al raggiungimento di almeno una soglia di alert o recovery, sollecita, per il tramite della Direzione Generale, la convocazione d'urgenza del Comitato Rischi e del Consiglio di Amministrazione;
- o in caso di dichiarazione dello stato di recovery, monitora l'esecuzione delle opzioni di recovery e il rientro degli indicatori del Piano di Risanamento entro le soglie previste, dandone informativa periodica al Comitato Rischi e al Consiglio di Amministrazione.

Con cadenza almeno annuale la Funzione predispone una relazione dell'attività svolta, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati, con riferimento sia alla Capogruppo che al Gruppo bancario nel suo complesso, e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione.

Inoltre presenta agli organi aziendali una relazione dell'attività svolta in materia di servizi di investimento ai sensi dell'art.13 del Regolamento Congiunto Consob/Banca d'Italia e riferisce, per quanto di competenza, in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni.

Con cadenza trimestrale, la Funzione predispone il *tableau de bord* di Gruppo che ha lo scopo di fornire agli Organi sociali un'adeguata conoscenza dei risultati dell'attività svolta e di eventuali disfunzioni riscontrate.

La Funzione di Gestione dei Rischi della Capogruppo risponde gerarchicamente all'organo con funzione di gestione supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione).

Per le società del Gruppo, le attività sono esternalizzate alla funzione della Capogruppo (modello accentrato). Per lo svolgimento delle proprie attività la Funzione di Gestione Rischi di Gruppo si avvale di un Referente presso ciascuna Banca o Società del Gruppo che ha esternalizzato la funzione presso la Capogruppo.

Funzione di Conformità alle Norme (Funzione Compliance)

La Funzione di Compliance presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità, ossia del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative e di autoregolamentazione, con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio.

Laddove la specifica disciplina (es. normativa sulla sicurezza sul lavoro, in materia dei dati personali) già preveda forme di presidio specializzato ovvero sia necessario incrementare l'efficacia del presidio in considerazione dei potenziali rischi sottesi a norme di particolare complessità (es. normative di natura fiscale), la Funzione di Compliance si avvale della collaborazione delle funzioni specialistiche esistenti nella struttura aziendale, cui sono attribuite alcune fasi e/o attività costituenti il processo di compliance.

La Funzione di Compliance resta comunque responsabile, della definizione della metodologia di valutazione del rischio di non conformità e della individuazione delle relative procedure, e verifica l'adeguatezza delle medesime procedure a prevenire il rischio di non conformità.

Tra i principali compiti della Funzione *Compliance*, figurano:

- supporto alle strutture aziendali nella definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità alle norme;
- individuazione di procedure idonee a prevenire il rischio di non conformità, con la possibilità di richiederne l'adozione, e verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- identificazione nel continuo delle norme applicabili alla Banca e misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati;
- predisposizione di flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte;
- verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure operative e commerciali) per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme;
- coinvolgimento nella valutazione della conformità alla regolamentazione per tutti i progetti innovativi che la Banca intende intraprendere (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi, l'avvio di nuove attività e l'inserimento in nuovi mercati), nonché nella prevenzione e gestione dei conflitti di interesse che possono sorgere sia in relazione alle diverse attività svolte dalla Banca, sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali;
- consulenza agli Organi di Vertice e alle strutture interessate in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità alle norme;
- diffusione di una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme, collaborando con le strutture aziendali competenti all'istituzione di canali di comunicazione e strumenti di formazione efficaci, identificando i fabbisogni formativi relativi alle materie di competenza e, se del caso, predisponendo i contenuti delle iniziative di formazione.

Con cadenza almeno annuale, il Responsabile della Funzione di Compliance presenta agli Organi aziendali:

- il programma di attività su base annuale in cui sono identificati e valutati i principali rischi di non conformità e sono programmati i relativi interventi di gestione;
- una relazione sull'attività svolta, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati, e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione;

Riferisce inoltre agli Organi aziendali per quanto di propria competenza in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Sistema dei Controlli Interni.

Con cadenza trimestrale, la Funzione predispone il *tableau de bord* di Gruppo che ha lo scopo di fornire agli Organi sociali un'adeguata conoscenza dei risultati dell'attività svolta e di eventuali disfunzioni riscontrate. Inoltre, la Funzione produce periodicamente i report di propria competenza previsti o richiesti dall'Autorità di Vigilanza.

Ai fini dell'esercizio delle proprie responsabilità, la Funzione *Compliance* ha accesso a tutte le attività della banca, centrali e periferiche, e a qualsiasi informazione rilevante, anche attraverso il colloquio diretto con il personale.

La Funzione di Compliance risponde gerarchicamente all'organo di supervisione strategica (Consiglio di amministrazione).

Per le società del Gruppo, le attività di compliance sono esternalizzate alla funzione della Capogruppo (modello accentrato). Per lo svolgimento delle proprie attività la Funzione di Compliance di Gruppo si avvale di un Referente presso ciascuna Banca o Società del Gruppo che ha esternalizzato la funzione presso la Capogruppo.

Funzione Antiriciclaggio

Alla Funzione di Compliance è assegnata, altresì, la funzione Antiriciclaggio.

La Funzione Antiriciclaggio è tenuta a verificare nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A tal fine, la Funzione Antiriciclaggio provvede a:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare con le strutture aziendali competenti per l'individuazione degli assetti organizzativi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché per la verifica nel continuo del loro grado di efficacia;
- prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione in materia di presidi e metodologie a contrasto del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, effettuare in via preventiva le valutazioni di competenza;
- ;
- trasmettere mensilmente i dati aggregati concernenti le registrazioni relative a rapporti ed operazioni all'Unità di Informazione Finanziari (UIF), mantenendo i contatti con la stessa;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- predisporre i flussi informativi diretti agli organi aziendali.

La Funzione Antiriciclaggio svolge inoltre le attività di:

- adeguata verifica rafforzata della clientela nei casi prescritti dalla normativa vigente;
- segnalazione delle operazioni sospette.

La Funzione Antiriciclaggio sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, un documento che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Il documento è costantemente aggiornato, disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale dipendente.

La Funzione svolge le attività di valutazione di adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette, all'efficace rilevazione delle altre situazioni soggette ad obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

La Funzione Antiriciclaggio monitora gli interventi di mitigazione del rischio di non conformità definiti nel piano annuale o scaturiti nel continuo dal governo dei processi, coinvolgendo le competenti Funzioni Aziendali per la realizzazione delle procedure (normativa interna, applicazioni informatiche, processi operativi, formazione e controlli).

La Funzione Antiriciclaggio con cadenza annuale presenta agli organi aziendali:

- una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale;
- il piano delle attività.

Un resoconto periodico dei risultati dell'attività svolta dalla Funzione Antiriciclaggio e di eventuali disfunzioni riscontrate è presente nel *tableau de bord* predisposto, con cadenza trimestrale, dalla Funzione di Compliance.

La Funzione di Compliance, cui la Funzione Antiriciclaggio è assegnata, risponde gerarchicamente all'organo di supervisione strategica (Consiglio di amministrazione).

Per le società del Gruppo, le attività legate alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sono esternalizzate alla funzione della Capogruppo (modello accentrato). Per lo svolgimento delle proprie attività la Funzione Antiriciclaggio di Gruppo si avvale di un Referente presso ciascuna Banca o Società del Gruppo che ha esternalizzato la funzione presso la Capogruppo.

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE DEI RISCHI

Nel corso del 2019, il Consiglio di Amministrazione ha preso conoscenza della valutazione formulata dalla Funzione Revisione Interna sull'adeguatezza del sistema dei controlli - relativa al 2018. Informativa periodiche e regolari vengono fornite ai vertici aziendali sugli ambiti di attenzione emersi dall'esecuzione delle attività di *audit*.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, approvato il piano di attività per il 2019 della Funzione di Revisione Interna.

Nel corso del 2019, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso conoscenza delle valutazioni formulate dalle Funzioni Aziendali di Controllo di secondo livello con riferimento al 2018, ciascuna per il proprio ambito specifico di riferimento (*Relazione annuale di Risk Management, Relazione annuale di Compliance, e Relazione annuale di Antiriciclaggio*) e preso visione e approvato i piani annui di attività delle medesime funzioni per il 2019, come previsto dalla normativa. La programmazione delle attività tiene conto anche di eventuali rilievi e carenze identificati dagli Organismi di Vigilanza (Banca d'Italia e CONSOB in *primis*) e dalla funzione di revisione interna della Banca, nonché delle evoluzioni normative domestiche ed internazionali.

Informativa periodiche e regolari vengono fornite agli organi di vertice in materia di *Risk Management, Compliance* e Antiriciclaggio.

10.1 MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001

Il modello organizzativo adottato dalla Banca ai fini della prevenzione dei rischi ex D.Lgs. 231/2001 contiene le regole deontologiche ed operative atte a prevenire i reati rilevanti ai sensi del citato Decreto.

Il modello è aggiornato periodicamente, oppure ad evento, al verificarsi di prestabiliti casi di necessità, quali la rilevazione della non idoneità del modello medesimo a prevenire i reati ex D.Lgs. 231/2001, le modifiche rilevanti, eventualmente intervenute, nella struttura organizzativa o nei processi e/o l'inserimento di nuovi reati nell'ambito di applicazione del decreto.

In aderenza a quanto precede, a seguito dell'ampliamento del novero dei reati presupposto (reati ambientali, corruzione privata, etc.) e delle modifiche organizzative apportate negli assetti aziendali della Banca, nonché degli sviluppi giurisprudenziali e dottrinali in tema di modelli organizzativi, il Consiglio d'Amministrazione, in data 4 marzo 2019, ha deliberato l'aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 (nel seguito il "Modello") già vigente, costituito anche dai seguenti documenti:

- *Protocolli* di controllo ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2001;
- Codice Etico di Gruppo;
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

In particolare, i Protocolli operativi allegati alla *Direttiva* 231 esplicitano, per ogni unità organizzativa aziendale, i reati presupposto teoricamente commissibili, i presidi di controllo in essere, i principi di comportamento da tenere nello svolgimento delle attività sensibili ed i riferimenti alla normativa interna aziendale che disciplina la materia.

L'aggiornamento si è reso necessario in ragione dei mutati assetti organizzativi delle strutture aziendali, nonché ai fini del recepimento delle modifiche intervenute nel perimetro dei reati "presupposto".

Si precisa che le società del Gruppo La Cassa hanno a loro volta adottato un proprio Modello Organizzativo.

In conformità con quanto disposto dal citato Decreto, è altresì costituito in Cassa di Ravenna un Organismo di Vigilanza 231 cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché quello di curarne l'aggiornamento.

A riguardo, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella seduta del 11 aprile 2016, ha confermato l'attribuzione dei compiti di presidio della materia di cui al D.Lgs. 231/2001 in seno ad una struttura collegiale *ad hoc*, distinta dal Collegio Sindacale, con le caratteristiche (in termini di funzioni, attività, composizione e modalità di funzionamento) disciplinate nell'attuale Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza 231 ("OdV 231" o "Organismo").

In particolare il Consiglio ha ritenuto opportuno costituire un OdV 231 di natura "mista" composto da quattro membri, di cui due, ex collaboratori continuativi della Capogruppo, che abbiano maturato esperienze in funzioni connesse al rispetto della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, un consigliere di amministrazione con caratteristiche di indipendenza ed il Responsabile della Funzione Revisione Interna di Gruppo.

In relazione agli argomenti in discussione, possono essere chiamati a partecipare ai lavori dell'OdV 231 anche dirigenti e dipendenti della Banca, nonché soggetti terzi. L'Organismo può altresì avvalersi di consulenti esterni, a spese della Banca.

Sempre allo scopo di garantire il più completo svolgimento delle funzioni di controllo normativamente affidate al Collegio sindacale, il Presidente dell'OdV 231 dispone per la trasmissione al Presidente del Collegio Sindacale, una volta approvati, dei verbali delle riunioni dell'Organismo.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV 231 impronta la propria azione ai principi di indipendenza, autonomia e continuità; è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ivi compreso il potere di chiedere e di acquisire informazioni da ogni livello e settore operativo della Banca, avvalendosi delle competenti funzioni della Banca.

L'OdV 231 riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/2001 l'OdV 231 è destinatario degli obblighi di informazione previsti nel Modello, con particolare riguardo alla segnalazione di notizie relative alla commissione o tentativo di commissione dei reati nell'interesse o a vantaggio della Banca indicati nel decreto stesso, oltre che alle eventuali violazioni delle regole di condotta previste dal Modello 231. Al fine di tutelarne la piena autonomia e la riservatezza, la segnalazione può essere effettuata direttamente all'OdV 231, utilizzando l'apposito canale previsto nel portale Intranet della Banca ovvero casella di posta elettronica.

10.2 SOCIETÀ DI REVISIONE

L'Assemblea ordinaria dei soci svoltasi nel 2019, ha conferito l'incarico di revisione legale per il novennio 2019-2028, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 39/2010, sulla base di un'apposita procedura di selezione, di cui il Regolamento (UE) 537/2014 fissa gli elementi principali, procedura della quale è responsabile il Collegio Sindacale.

Poiché il revisore legale della Cassa di Ravenna, Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, assume rilievo quale revisore principale del Gruppo bancario, la procedura di selezione ha individuato un Revisore Unico per tutto il Gruppo Bancario (KPMG di Milano), sottoposto all'approvazione delle rispettive Assemblee dei soci.

10.3 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

La Legge 262 del 28 dicembre 2005 (e successive modifiche) "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" con l'inserimento nel TUF dell'art. 154-*bis* ha introdotto nell'organizzazione aziendale delle società quotate in Italia, la figura del Dirigente Preposto cui è affidata la responsabilità di predisporre la redazione della documentazione contabile dell'impresa.

Pur in assenza di un obbligo normativo, tale figura è stata introdotta volontariamente nello statuto della Cassa, che all'articolo 8.2 prevede che il Consiglio di Amministrazione nomini un Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Al Dirigente Preposto compete il dovere di predisporre una dichiarazione scritta che attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale. Compete inoltre il dovere di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono delegati adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti e lui attribuiti, nonché per il rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. Allo stesso è conferita la facoltà di accedere direttamente a tutte le informazioni necessarie per la produzione dei dati contabili e quindi di accedere a tutte le fonti di informazione della società, senza necessità di autorizzazioni.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha il dovere di attestare con apposita relazione (allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e al bilancio consolidato), l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Trattandosi di figura professionale esclusivamente istituita per le società quotate ed adottata dalla Cassa volontariamente, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari all'interno della Cassa integra le competenze degli Organi di Direzione e di Controllo, e della Direzione Generale, che restano ferme ed immutate ed allo stesso non si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità di tali organi ed esponenti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società

Il Dirigente preposto della Cassa è il Responsabile dell'Ufficio Contabilità, Bilancio e Fiscalità di Gruppo, nominato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 12 luglio 2010.

Il Dirigente Preposto relaziona almeno semestralmente al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione relativamente all'adeguatezza dei processi amministrativo-contabili.

10.4 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

La Capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento del Gruppo, dota lo stesso di un sistema unitario di controlli interni che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del Gruppo nel suo complesso, sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.

In tale contesto la Capogruppo esercita un'attività di controllo:

- strategico, sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il Gruppo opera e dei rischi incombenti sulle attività esercitate;
- gestionale, volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società sia del Gruppo nel suo insieme; a tal fine, la Capogruppo sovrintende la predisposizione di piani, programmi e *budget* (aziendali e di Gruppo) e, mediante l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infra-annuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati;
- tecnico-operativo, finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al Gruppo dalle singole controllate e dei rischi complessivi del Gruppo.

All'interno del sistema unitario di controlli interni di Gruppo, la Capogruppo sovrintende e definisce:

- le procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al Gruppo e la Capogruppo per tutte le aree di attività;
- il meccanismo di integrazione dei sistemi informativi e dei processi di gestione dei dati, anche al fine non solo di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata, ma anche di raggiungere gli obiettivi di sicurezza informatica e di continuità operativa definiti per l'intero Gruppo e le singole componenti;
- i flussi informativi periodici che consentono l'effettivo esercizio delle varie forme di controllo su tutte le componenti del Gruppo;
- le procedure che garantiscono, a livello accentrato, un efficace processo unitario di gestione dei rischi del Gruppo a livello consolidato;

La Capogruppo è inoltre responsabile della formalizzazione e della promulgazione a tutte le società del Gruppo dei criteri che presidono le diverse fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi al fine di presidiare in un'ottica di Gruppo, il perseguimento di obiettivi comuni.

Sul presupposto che la circolazione di informazioni tra gli organi aziendali e le funzioni con compiti di controllo rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia del Sistema dei Controlli interni e per assicurare una corretta interazione tra tutte le funzioni e Organi con compiti di controllo, evitando sovrapposizioni o lacune, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, nella seduta del 26 maggio 2009, il "Regolamento dei Flussi informativi" che individua i soggetti tenuti a fornire periodicamente adeguata informativa, anche su specifica richiesta, e descrive inoltre la circolazione delle informazioni tra gli Organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo sia all'interno che tra la Capogruppo, le Banche e le Società del Gruppo. Il Regolamento è stato da ultimo aggiornato con delibera del 16 settembre 2019.

In considerazione del coinvolgimento nel Sistema dei controlli interni di molteplici soggetti e dell'assetto complessivo del Sistema dei controlli di gruppo, la Capogruppo ha inoltre emanato una specifica Policy - "Regolamento di coordinamento tra gli Organi e le funzioni di controllo di Gruppo" - che disciplina le modalità di coordinamento tra gli organi e le funzioni di controllo di Gruppo.

11. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le operazioni costituenti ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, obbligazioni di esponenti bancari ai sensi dell'articolo 136 del TUB o operazioni con parti correlate, sono disciplinate dal primo gennaio 2011 da un apposito Regolamento sui "Conflitti di interesse" approvato dal Consiglio di amministrazione.

Le operazioni con parti correlate formano oggetto di uno specifico regolamento, inserito nell'ambito del Regolamento sui conflitti di interesse.

Il 20 aprile 2012 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha approvato la "Procedura in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati" (da ultimo aggiornata con delibera del 15 aprile 2019) che disciplina i conflitti di interesse di cui:

- al Regolamento Consob 17221/10, attuativo della delega attribuita dall'art. 2391-*bis* del Codice Civile in relazione alla trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere dalle società quotate;
- alla Circolare Banca d'Italia 263/2006 Titolo V, Cap. 5, attuativa della delega attribuita dall'art.53 TUB in relazione alle condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente,

un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati.

La *Procedura* è stata approvata con il preventivo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale.

La *Procedura* detta principi e regole per il Gruppo La Cassa di Ravenna per il presidio del rischio derivante da situazioni di possibile conflitto di interesse con taluni soggetti vicini ai centri decisionali della Banca; in particolare essa stabilisce, tra le altre previsioni, la composizione ed il funzionamento del Comitato Amministratori Indipendenti, il perimetro delle parti correlate e dei soggetti collegati, gli adempimenti connessi all'*iter* autorizzativo delle operazioni con i citati soggetti, le scelte riguardanti i casi di esenzione applicabili a tali operazioni (esclusione del preventivo parere del Comitato).

Nello specifico la *Procedura* individua:

- a) i Soggetti Collegati;
- b) i criteri per l'identificazione e la classificazione delle operazioni di minore e maggiore rilevanza, delle operazioni ordinarie e di importo esiguo;
- c) i casi di deroga ed esenzione;
- d) le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della deliberazione e dell'approvazione delle operazioni, chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- e) le procedure deliberative da applicare a seconda della tipologia delle operazioni e dei Soggetti Collegati coinvolti;
- f) i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali;
- g) gli obblighi informativi da fornire al pubblico e alla Consob nei casi previsti;
- h) gli adempimenti di segnalazione periodica verso Vigilanza sull'attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati.

In data 4 novembre 2019 il Consiglio di amministrazione ha adottato uno specifico documento, denominato "*Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati*", che raccoglie e porta a definizione in un testo organico le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati adottate dal Gruppo La Cassa di Ravenna, al fine di garantire – nell'ambito degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni – il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative individuate.

Tali Politiche Interne si integrano con:

- La "Procedura in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati"
- la "Politica in materia di conflitti di interesse" adottata dalla Banca in conformità al Regolamento Intermediari di cui alla Delibera Consob n. 23107 del 16/2/2018;
- altri regolamenti e policy adottate dalla Banca, tempo per tempo vigenti, recanti specifiche disposizioni di taglio organizzativo e procedurale, diretti a declinare nel dettaglio le modalità di gestione del complessivo processo nei vari ambiti operativi.

La gestione delle operazioni con soggetti collegati nel corso dell'anno 2019 è stata realizzata nel rispetto delle prescrizioni e previsioni di cui alla complessiva disciplina vigente in tema.

La "*Procedura in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati*" e le "*Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati*", sono disponibili sul sito *internet* della Banca www.lacassa.com alla pagina *Investor Relations – Parti Correlate*.

12. ELEZIONE DEI SINDACI

Per l'elezione e la sostituzione dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 dello Statuto Sociale.

Ai sensi delle predette disposizioni, l'Assemblea elegge cinque Sindaci, tre effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procede sulla base di liste presentate dai Soci in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto Sociale.

13. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)

Il Collegio Sindacale è stato eletto dall'assemblea ordinaria del 12 aprile 2019 e rimarrà in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

Nella tabella sono riportati i componenti del Collegio Sindacale in carica al 31 dicembre 2019:

Nome e Cognome	Data di nascita	Carica
<i>Giuseppe Rogantini Picco</i>	<i>18.04.1955</i>	<i>Presidente</i>
<i>Luciano Contessi</i>	<i>14.02.1950</i>	<i>Sindaco Effettivo</i>
<i>Paolo Pasquali</i>	<i>21.06.1956</i>	<i>Sindaco Effettivo</i>
<i>Davide Bucchi</i>	<i>9.05.1968</i>	<i>Sindaco Supplente</i>
<i>Gaetano Gentile</i>	<i>1.02.1934</i>	<i>Sindaco Supplente</i>

All'assemblea ordinaria del 12 aprile 2019, in sede di rinnovo del Collegio Sindacale in carica, sono state presentate n. 2 liste di candidati, di cui:

Lista n. 1: presentata da un gruppo di 319 azionisti intestatari complessivamente di n. 1.711.059 azioni, pari al 5,87% del capitale sociale,

Lista n. 2: presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, intestataria di n. 14.479.655 azioni, pari al 49,74 % del capitale sociale.

La votazione ha dato il seguente esito:

Lista n. 1: totale voti per n° 1.922.788 azioni pari all'11,63% dei voti espressi;

Lista n. 2: totale voti per n° 14.594.753 azioni pari all'88,26% dei voti espressi

Sono risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2021:

Per la lista n. 1 i signori: Avv. Luciano Contessi (sindaco effettivo) dott. Davide Bucchi (sindaco supplente)

Per la lista n. 2 i signori: Dott. Giuseppe Rogantini Picco (Presidente), Dott. Paolo Pasquali (sindaco effettivo), Rag. Gaetano Gentile (sindaco supplente)

Nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela con gli altri membri del Collegio Sindacale, con i membri del Consiglio di Amministrazione, con il Dirigente Preposto, con il Direttore Generale e con i principali dirigenti della società.

Il numero e la qualità degli incarichi ricoperti dai Sindaci consente il puntuale rispetto delle norme in materia di limiti al cumulo di incarichi dei componenti degli organi di controllo contenute nella Parte III, Titolo V-bis, Sez. V, Capo II del Regolamento Emittenti Consob.

Per la struttura del Collegio Sindacale si rimanda alla Tabella n. 2 allegata.

COMPITI

L'Organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti Organizzativi e contabili della banca.

Nel corso dell'esercizio 2019, il Collegio Sindacale insediatosi in data 12 aprile 2019, ha tenuto complessivamente n. 54 riunioni.

Inoltre il Collegio Sindacale ha partecipato alle riunioni del C.d.A. e del Comitato Rischi.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente in capo ai componenti del Collegio Sindacale la sussistenza dei requisiti professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla normativa vigente.

Inoltre il Collegio Sindacale ha provveduto a verificare la propria adeguatezza, in conformità alla disciplina in materia di Governo Societario della Banca d'Italia in tema di "Autovalutazione degli Organi" (Circolare n. 285/2013 – 1° aggiornamento del 6 maggio 2014).

Nel corso dell'esercizio, i componenti del Collegio Sindacale hanno partecipato a convegni ed altre iniziative di approfondimento e/o aggiornamento promosse e/o segnalate dalla Banca.

Nello svolgimento della propria attività, il Collegio Sindacale si è avvalso del contributo di tutte le funzioni di controllo, con cui peraltro si è incontrato più volte nel corso dell'anno.

Il Collegio ha costantemente interagito con la funzione di revisione interna, sia per ricevere la necessaria assistenza per l'esecuzione delle proprie verifiche, sia quale destinatario dei rapporti ispettivi ricevuti secondo i criteri di distribuzione concordati, contenenti gli esiti degli accertamenti che tale funzione ha effettuato nel corso dell'esercizio. I Sindaci hanno così potuto valutare l'affidabilità e l'efficienza del sistema dei controlli interni adottato dalla Banca non solo in funzione della propria configurazione aziendale, ma anche quale struttura posta al vertice di un gruppo bancario.

Costanti e tempestive informazioni vengono pure scambiate con il Comitato Rischi anche grazie al fatto che, come previsto dal Regolamento di tale Comitato, partecipa ai lavori, fra gli altri, anche il Presidente del Collegio Sindacale o un Sindaco da questo designato.

Nel corso del 2019 è proseguita inoltre con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 la consolidata collaborazione nell'ambito delle attività demandate ai due organi dal D.Lgs. 231/2007 in tema di "antiriciclaggio".

Il Collegio ha pure vigilato sul sistema amministrativo e contabile dell'Emittente mediante accertamenti condotti sia direttamente sia tramite il periodico scambio di informazioni con la società incaricata della revisione contabile, Deloitte & Touche Spa fino al 12 aprile 2019 e KPMG Spa dal 13 aprile 2019.

14. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Al fine di rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni che rivestano rilievo per i propri azionisti, la Banca utilizza il proprio sito *internet* per la diffusione di informazioni *on-line* inerenti la *corporate governance*, nonché bilanci e comunicati stampa.

In particolare, per favorire il rapporto con i soci, è stata inserita la sezione del sito *internet* www.lacassa.com – *Investor Relations* - Assemblea, nella quale viene pubblicata per intero tutta la documentazione utile per un esercizio consapevole da parte degli azionisti dei propri diritti.

15. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)

Lo Statuto della Cassa prevede che possano intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, e consegnando una relazione che illustri le materie di cui propongono la trattazione.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito della richiesta suddetta, viene data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da altro soggetto avente diritto al voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore, da un dirigente o da un quadro direttivo delle società del Gruppo Bancario. Per quanto non previsto sulla rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di legge.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso da pubblicare sul sito internet della Banca, nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente. La stessa Assemblea provvede a nominare, su indicazione del Presidente, il Segretario e, quando occorre anche due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione, accertare il diritto ad intervenire all'Assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire modalità, non segrete, di votazione.

Il Presidente ha pieni poteri per dirigere e regolare la discussione ed esercita tale prerogativa avendo riguardo all'interesse a garantire la correttezza del voto assembleare, assicurando - ove ne ricorra la necessità - che la durata dei lavori assembleari non pregiudichi la possibilità di partecipare e di esprimere il voto, nonché impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. Il Presidente stabilisce le modalità per formulare la richiesta di intervento, la durata massima e l'ordine degli interventi. In occasione di ogni assemblea, il Presidente dà conto della pubblicazione dell'avviso di convocazione, nonché del deposito presso la sede sociale, a disposizione del pubblico, della documentazione prevista dalla normativa vigente.

Il Regolamento assembleare in vigore, approvato dall'Assemblea del 30 aprile 2001, è reso noto al pubblico in occasione di ogni assemblea, mediante affissione nei locali ove ha luogo l'adunanza.

Il contenuto dello stesso recepisce i comportamenti da tenere al fine di consentire un ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, una corretta successione degli interventi e delle relative repliche, nonché il flusso nei locali assembleari.

16. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

Le ulteriori pratiche di governo societario adottate dalla Banca sono state specificate, ove presenti, nelle precedenti sezioni della presente Relazione dedicate alle varie tematiche e alle quali si fa rinvio.

Come ampiamente illustrato all'interno della Relazione, la Banca, in attuazione delle disposizioni normative di cui al Decreto Lgs. 231/2001, ha adottato il Modello organizzativo di cui all'art. 6 del suddetto Decreto; la Banca procede, inoltre, al continuo monitoraggio delle evoluzioni normative, nonché all'aggiornamento del Modello stesso.

17. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

A far data dalla chiusura dell'esercizio non si sono verificati cambiamenti nella struttura di *corporate governance* della Cassa.

Per quanto concerne gli eventi verificatisi dalla chiusura dell'esercizio 2019 alla data della presente Relazione, si rinvia a quanto riferito nella Relazione degli Amministratori sulla gestione al Capitolo "Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio".

Infine, per ulteriori informazioni si rinvia ai comunicati stampa pubblicati sul sito della Banca www.lacassa.com – Sezione *Investor Relations*, Comunicati Stampa, nonché ai pertinenti documenti a disposizione nelle altre sezioni del sito.

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

Consiglio di Amministrazione												Comitato Rischi	
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima elezione *	Attuale mandato in carica da	In carica fino assemblea appr. bilancio	Lista (M/m) **	Esec.	Non-esec.	Indip.	N. altri incarichi ***	Partecipazione alle riunioni (*)	(*)	(**)
Presidente	Antonio Patuelli	1951	1992	12/04/2019	2021	m		X		7	36/36	3/3	M
Vice Presidente Vicario	Giorgio Sarti	1942	1992	12/04/2019	2021	M		X		5	36/36		
Vice Presidente	Francesco Gianni	1951	2004	12/04/2019	2021	m		X		15	14/36		
Consigliere Anziano	Daniele Bulgarelli	1933	1992	12/04/2019	2021	M		X	X	2	36/36		
Consigliere	Giordano Angelini	1939	2003	12/04/2019	2021	M		X	X	1	35/36	3/3	M
Consigliere	Antonio Bandini	1948	2013	12/04/2019	2021	M		X		1	34/36		
Consigliere	Roberto Budassi	1950	2004	12/04/2019	2021	m		X	X	3	35/36		
Consigliere	Marco Galliani	1954	2004	12/04/2019	2021	m		X		5	20/36		
Consigliere	Chiara Mancini	1972	2016	12/04/2019	2021	m		X	X	5	33/36		
Consigliere	Egisto Pelliconi	1938	1992	12/04/2019	2021	M		X	X	2	35/36		
Consigliere	Giancarlo Poletto	1959	2013	12/04/2019	2021	m		X	X	3	33/36		
Consigliere	Guido Sansoni	1937	2013	12/04/2019	2021	M		X	X	6	34/36	3/3	P
-----AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO-----													
Consigliere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N. riunioni totali svolte durante l'esercizio di riferimento, dalla data di insediamento del nuovo Consiglio: 36												Comitato Rischi (numero riunioni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio) : 3	
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (ex art. 147-ter TUF): quota di capitale non inferiore ad un trentesimo													

NOTE

* Per data di prima elezione di ciascun amministratore si intende la data in cui l'amministratore è stato eletto per la prima volta (in assoluto) nel CdA dell'emittente.

** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore ("M": lista che ha ricevuto maggiori voti; "m": lista che ha ricevuto minori voti). Si precisa che non sussiste in Cassa una lista maggioritaria in conformità dell'articolo 7 lettera H dello Statuto, che applica in modo rigoroso la "Legge Ciampi".

*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in società finanziarie, bancarie, assicurative o in altre società di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.

(*) In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e del Comitato Rischi. Il numero delle riunioni è conteggiato a far data dall'insediamento del nuovo Consiglio (12 aprile 2019)

(**) In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all'interno del Comitato: "P": presidente; "M": membro.

TABELLA 2: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

Collegio sindacale									
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima elezione	Attuale mandato in carica da	In carica fino assemblea appr. bilancio	Lista	Indipendenza	Partecipazione alle riunioni del Collegio	N. altri incarichi
			*			**		***	****
Presidente	Giuseppe Rogantini Picco	1955	2019	12/04/2019	2021	M	SI	45/54	7
Sindaco effettivo	Luciano Contessi	1950	2016	12/04/2019	2021	m	SI	48/54	3
Sindaco effettivo	Paolo Pasquali	1956	2014	12/04/2019	2021	M	SI	47/54	3
Sindaco supplente	Davide Bucchi	1968	2019	12/04/2019	2021	m	SI	n.a.	n.a.
Sindaco supplente	Gaetano Gentile	1934	2005	12/04/2019	2021	M	SI	n.a.	n.a.
-----SINDACI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO-----									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N. riunioni totali svolte durante l'esercizio di riferimento, dalla data di insediamento del nuovo Collegio:: 54									
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (ex art. 148 TUF): una quota di capitale non inferiore ad un trentesimo.									

NOTE

* Per data di prima elezione di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato eletto per la prima volta (in assoluto) nel collegio sindacale dell'emittente.

** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore ("M": lista che ha ricevuto maggiori voti; "m": lista che ha ricevuto minori voti). Si precisa che non sussiste in Cassa una lista maggioritaria in conformità dell'articolo 7 lettera H dello Statuto, che applica in modo rigoroso la "Legge Ciampi".

*** In questa colonna è indicata la partecipazione dei sindaci alle riunioni del collegio sindacale Il numero delle riunioni è conteggiato a far data dall'insediamento del nuovo Collegio (12 aprile 2019) . Il numero delle riunioni comprende anche le ispezioni effettuate presso le filiali.

****In questa colonna è indicato il numero di incarichi di sindaco ricoperti dal soggetto interessato ai sensi dell'art. 148-bis TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti Consob.